



POLITECNICO DI MILANO
FACOLTA' DI ARCHITETTURA CIVILE
LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA
A.A. 2012/2013

IL NUOVO CREMATORIO DI MILANO
AREA EXPO 2015

RELATORE:

PROF. ENRICO BORDOGNA

LAUREANDA:

ALBIZZATI ANGELA CINZIA

MATR. N° 765389

INDICE

RINGRAZIAMENTI.....	pag. 2
INTRODUZIONE.....	pag. 3
RASSEGNA STAMPA.....	pag. 4

1. CREMAZIONE

1.1 DEFINIZIONE.....	pag. 10
1.2 STORIA.....	pag. 10
1.3 IN ITALIA.....	pag. 11
1.4 LIBERTA' OLTRE LA MORTE.....	pag. 13
1.5 CREMAZIONE E RELIGIONE.....	pag. 13

2. LA REALTA' MILANESE: SOCREM

2.1 LA STORIA.....	pag. 15
--------------------	---------

3. LA CREMAZIONE A MILANO

3.1 UN NUOVO CIMITERO PER LA CITTA' DI MILANO.....	pag. 17
3.2 IL PROGETTO.....	pag. 17
3.3 IL TEMPIO CREMATORIO.....	pag. 18
3.4 LA STRUTTURA.....	pag. 18
3.5 I FORNI.....	pag. 19
3.6 IL CIMITERO DI LAMBRATE.....	pag. 20

4. COME AVVIENE LA CREMAZIONE.....pag. 21

5. NORMATIVE.....pag. 22

5.1 NAZIONALE: LEGGE 30 MARZO 2001 N. 130.....pag. 23

5.2 REGIONALE: REGOLAMENTO N. 6/2004 IN MATERIA DI ATTIVITA' FUNEBRI
(DOCUMENTO ALLEGATO N. 1)pag. 25

5.3 COMUNALE: REGOLAMENTO MUNICIPALE DI POLIZIA MORTUARIA
(DOCUMENTO ALLEGATO N.2)pag. 26

5.4 STATISTICHE.....pag. 27

6. PROGETTO

CONCEPT

TAV 1: PLANIVOLUMETRICO

RIFERIMENTI

TAV 2: CREMATORIO: PIANTE – PROSPETTI – SEZIONI

TAV 3: CREMATORIO: PIANTE – PROSPETTI – SEZIONI

TAV 4: CREMATORIO: PIANTE – PROSPETTI – SEZIONI

TAV 5: ASSONOMETRIA

TAV 6: TAVOLA TECNOLOGICA

RENDER

RINGRAZIAMENTI

Ho accumulato in questi anni così tanti ringraziamenti da fare, che non sarà facile esprimermi con poche parole.

Innanzitutto un debito ringraziamento al Prof. Enrico Bordogna che assieme alla Prof.ssa Gentucca Canella, al Prof. Elvio Manganaro e agli Arch. Cecilia Bischeri, Laura Locatelli e Tommaso Brighenti mi hanno consentito di svolgere il mio lavoro di tesi con loro, sostenendo le mie scelte personali, collaborando con me con serietà e professionalità.

Un grazie di cuore ai miei genitori per la pazienza dimostrata, per aver sopportato in questi anni tutti i miei nervosismi, gioendo con me per i miei successi e per l'affetto che mi ha fatto andare avanti anche nei momenti peggiori; ma soprattutto grazie perché hanno fatto di me quello che sono e hanno accettato quel che ho scelto di diventare.

Un grazie speciale ai mie fratelli che avendo percorso prima di me la carriera universitaria, sono stati due modelli di riferimento e ispirazione, senza il loro esempio non so se avrei avuto la forza di continuare fino alla fine.

Grazie anche alle mie cognate e ai mie nipoti, che con i loro sorrisi e il loro affetto sono stati un supporto morale fondamentale.

Un grazie immenso agli amici di sempre, che sono cresciuti con me e che mi hanno dato la forza e la voglia di vivere.

Grazie alle amiche, quelle vere, che mi sono sempre vicine in ogni momento e che mi sopportano da tanti anni con i miei alti e bassi.

Poi un grazie a tutti gli amici e colleghi che in questi anni hanno condiviso con me la passione per l'architettura e che hanno reso la mia vita più ricca e reso tutta la fatica meno pesante.

E per ultimo un grazie sopra ogni altro a Giovanni, lui che ha vissuto con me gioie e dolori, stando sempre al mio fianco; lui mi ha dato la forza e la determinazione per arrivare fino alla fine.

INTRODUZIONE

La mia proposta prevede l'inserimento di una funzione strategica necessaria per la città di Milano, il nuovo crematorio.

Essa però è inserita in un contesto di studio e ricerca più ampio sviluppato in gruppo durante il laboratorio di progettazione.

La proposta è quella di inserire nell'area dell'Expo un centro che risponda a problematiche attuali come la difesa del suolo e la produzione di energia, affrontando queste tematiche da esperienze concrete.

Per poter dare un nuovo impulso alle questioni appena elencate, è necessario uscire dalla logica del mercato monetario e pensare ad una soluzione alternativa, in cui è possibile avere uno scambio diretto di esperienze tra il nord e il sud del mondo e in cui è possibile usufruire degli sprechi e di alcune spesa statali, ore improduttive, per poterle ridisporre in un "mercato alternativo" che possa generare benefici, sia per le problematiche ambientali in dibattito sia per quelle economiche ed occupazionali del paese.

Un mercato alternativo, costruito accanto al mercato monetario, consentirebbe l'espansione di tutti quei settori, primi fra tutti quelli inerenti alla salvaguardia dell'ambiente, nei quali l'impresa privata non trova mai una domanda solvibile.

Tutto questo dovrebbe trovare una localizzazione, un centro che raggruppi le funzioni direzionali, gestionali e finanziarie, per poter dare vita a questo concetto.

La proposta è quella di realizzare questo centro nell'area dell'Expo, di poter presentare un progetto che funzioni sia per l'esposizione in programma nel 2015, ma che possa avere una durata nel tempo per le funzioni da noi proposte.

La scelta dell'area di Rho, collocata sull'asse ferroviario est-ovest di Milano, è dovuta anche a ragioni di accessibilità.

A Milano il record di cremazioni Sette su 10 rifiutano la sepoltura

I resti spesso dispersi in luoghi naturali o conservati in casa nelle urne

Dice un marmista: «Lavoriamo non più per i morti, ma per i vivi». Cambio di direzione, commissione, specializzazione. Per buona pace delle vecchie tombe e dei marmisti - e di scultori, giardinieri, bronzisti -, secondo i dati di Assoedilizia in città il 70% dei funerali si chiude con la cremazione del defunto. Il quale, dopo esser diventato cenere, sei volte su dieci finisce nelle apposite cellette al cimitero. E, nel restante 40% dei casi, o prende la direzione di mari, montagne, atolli - luoghi di vita vissuta, luoghi sognati e mai raggiunti - oppure torna a casa. In un' urna, che la moda del momento vuole variopinta e «particolare» per disegno e composizione, con l' oggetto che può diventare forma d' arte. Un' urna posta sul caminetto. In salotto. In camera da letto. Sulla libreria. Dove uno vuole. Come meglio crede. Di possibilità, del resto, Milano e la Lombardia ne offrono come nessun altro in Italia. Sono la città e la regione col maggiore numero di cremazioni. Cosa che, comunque, non consente al Paese di elevarsi sulla media europea: il continente gira attorno al 37%, noi sul 10. Tant' è. Milano ha una sua società di cremazioni, ha un suo boom, e ha anche il suo contraltare. Che è la crisi, anzi il «crollo» dice Alessandro Liuzzi, presidente dell' associazione marmisti, «della fornitura di lapidi e accessori in bronzo, come lumini, vasi e immagini sacre». Sempre a detta di Liuzzi, il fatturato generale s' è dimezzato: «Era di 400 mila euro l' anno, è di 200 mila». E se, alla fine, la Camera di commercio parla, in regione, di un calo, causa chiusura, delle aziende nella misura del 3%, è perché «c' è stata una riconversione in «giardini privati, parchi e quant' altro». Dai morti ai vivi, ha appunto detto il marmista. Cremazione. Tanta. Diffusa. Scelte personali. Personali motivi. Un «aiuto» per superare il dolore. Un modo per non allontanarsi per sempre. Le ultime volontà del deceduto. Cose intime, intimissime. Ma c' è, anche, un discorso economico, che chissà se e quanti ne tocca. La sepoltura, tra inumazione, tumulazione e monumento in marmo, può costare 3.500 euro. La cremazione

chiede 234 euro più altri 200 per la targhetta dell' ossario, altrimenti 234 e basta se le ceneri vengono trasferite non in cimitero. «Forse - dice il presidente di Assoedilizia, Achille Colombo Clerici - a Milano il culto del defunto sta diventando sempre meno "fisico" e sempre più "ideale"». Forse, dice Liuzzi, «la frenesia metropolitana porta alcuni a scegliere la cremazione in quanto facile, veloce, rapida, e non necessaria di una cura, continua, nel tempo, com' è una tomba». Forse, suggerisce alla riflessione il vescovo vicario Erminio De Scalzi, «pur nel rispetto delle scelte di chiunque, dovremmo chiederci se, alla fine, non ci sia troppa, diciamo, "sbrigatività" nel rapportarsi con la morte». Forse. Di certo, qui, c' è solo l' estinzione (professionale) dei marmisti. 10.500 LE CREMAZIONI effettuate ogni anno. Il 60% delle ceneri va nel cimitero 200.000 LA PERDITA IN EURO del settore funerario tombe (marmisti e giardinieri) 15.000 I FUNERALI che ogni anno vengono celebrati a Milano * * * I numeri I FUNERALI Dei 15 mila funerali celebrati ogni anno a Milano, secondo Assoedilizia il 70% (10.500) finiscono con la cremazione. Cremazione che, nel 60% dei casi, si conclude con il trasferimento delle ceneri nelle apposite cellette nei cimiteri, mentre il restante 40% viene disperso oppure conservato nelle abitazioni LA CRISI A sentire l' associazione marmisti milanesi, «a causa della cremazione il settore ha subito una pesante crisi, con il dimezzamento degli introiti». E la conseguente riconversione professionale, oltre ai marmisti, di scultori, bronzisti e giardinieri COSTI Una cremazione costa 234 euro, ai quali bisogna aggiungere i 200 euro della targhetta dell' ossario. Di contro, la tradizionale sepoltura comporta la spesa di almeno 3.500 euro

Galli Andrea

Pagina 5 (17 ottobre 2007) - Corriere della Sera

Due milanesi su 3 scelgono la cremazione: in città calano le sepolture e le tumulazioni

Le cifre di Palazzo Marino. L'assessore Benelli: "Il dato dimostra la capacità di fornire risposte alle nuove sensibilità che emergono". La cremazione dei residenti ha un costo di 262 euro

La pratica della cremazione è recente in città, ma è diventata rapidamente la più diffusa al punto che lo scorso anno l'hanno scelta quasi due milanesi su tre. Lo comunica Palazzo Marino spiegando che si tratta di "un dato che acquista ancora più significato se si pensa che il primo impianto crematorio di Lambrate è stato inaugurato nel 1988, consentendo così una nuova opzione accanto a quelle tradizionali dell'inumazione (sepulture nella terra) e della tumulazione nei loculi o nelle tombe di famiglia". Milano si conferma all'avanguardia nel dare una risposta alle nuove sensibilità che emergono nella società", commenta l'assessore comunale ai Servizi civici Daniela Benelli.

I numeri indicano con evidenza la crescita del fenomeno. Nel 2001, su un totale di 11.676 funerali celebrati in città, le cremazioni erano già 4.864 ma erano superate da 5.546 inumazioni, mentre le tumulazioni si fermavano a 1.266. Nel 2004 si è verificata l'inversione di tendenza: le cremazioni sono diventate 5.342 contro 4.867 inumazioni e 424 tumulazioni. Negli anni seguenti la forbice si è allargata: nel 2011 a Milano ci sono state 7.090 cremazioni, 2.972 inumazioni e 1.047 tumulazioni.

Il servizio funebre della cremazione viene effettuato nel cimitero di Lambrate, che è dotato di cinque impianti. Una volta raccolte le ceneri, spetta poi ai familiari eseguire le ultime volontà del defunto o, in mancanza di queste, decidere dove depositare

l'urna. Esiste la possibilità di seguire la via classica, ovvero collocarla in una celletta o in una tomba o edicola di famiglia, seguendo così lo stesso iter della tumulazione. Nel 2011 la destinazione prevalente delle ceneri è stata proprio la celletta (61,9 per cento dei casi).

Un'altra possibilità è la dispersione delle ceneri in apposite aree realizzate nei cimiteri o in natura. Per questo scopo esiste il Giardino delle rimembranze, sempre a Lambrate: nel 2011 questa

soluzione è stata scelta nel 2 per cento dei casi. Alla famiglia è consentita anche la dispersione in natura delle ceneri, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del Comune ed espressa volontà del defunto. Si tratta di un'opportunità che nel 2011 ha riguardato l'1,1 per cento dei casi. L'ultima opzione, scelta dal 14,2 per cento delle persone, consiste nella custodia dell'urna nella casa dei familiari. Per quanto riguarda la spesa, infine, la cremazione dei cittadini residenti a Milano costa 262 euro. Se poi si decide di collocare l'urna nel loculo o nella celletta, occorre aggiungere i costi previsti dal Comune per questi servizi.

24 agosto 2012, La Repubblica

Cremazioni in aumento in Italia

Ogni anno la scelgono in 85 mila

Grazie alla legge approvata qualche anno fa questa forma di sepoltura (cimitero o dispersione in montagna, mare o lago) ha raggiunto il 13 % del totale. Una scelta oltreché d'amore per i luoghi cari, anche di risparmio economico in periodo di crisi

di CATERINA PASOLINI

Moderni seplocri. Acqua, aria, vento. In casa, dove hanno sempre vissuto, accanto a chi hanno amato. Era una scelta diversa, una consapevolezza per pochi, adesso non più: ottantacinquemila ogni anno (contro i 3mila dell'88) decidono di farsi cremare ed essere sepolti nei cimiteri, sparsi nell'aria, su una montagna, in fondo al mare. Non più memoria collettiva, ma privata.

Riposare nelle storie che sono stati. Sono sempre di più quelli che trovano la libertà di dire: altrove. Grazie alla legge approvata qualche anno fa in tutta Italia una media del 13% ogni anno sceglie così: con punte del 60% a Milano, di uno su tre a roma e con una crescita che arriva al 17 per cento. Non solo Arrigo Boito, Indro Montanelli, Cesare Musatti, Filippo Turati. Pirandello scriveva: "Lasciatemi disperdere, ma se questo non si può fare, sia l'urna portata in Sicilia e murata in qualche rozza pietra della campagna di Girgentu dove nacqui".

Una mappa non c'è, nè una classifica dei luoghi prescelti: la normativa lascia liberi i parenti di gettare al vento le ceneri purché a centro metri dalla riva dei laghi, in montagna a 200metri dai luoghi abitanti, in mare ad almeno mezzo miglio dalla costa. Ognuno ha il suo luogo, il racconto personale che prevede anche una fine. Un'indicazione la possono dare le volontà lasciate quest'anno dai 15 mila soci della più antica associazione, quella milanese, la Socrem, che vide tra i suoi iscritti anche Turati e Kuliscioff e che nel suo archivio conserva la lettera in cui Garibaldi chiedeva di essere arso a Caprera su un "rogo alto di acacia con la faccia rivolta al sole al soffio aperto dei cielo, come Pompeo". Inutilmente: per "amor di patria" gli fu negato.

Proprio a Milano un terzo dei cittadini ha chiesto la dispersione delle ceneri, la metà nel giardino del ricordo a Lambrate, il 20 % genericamente nella natura, il 12,6 % in mare, l'1,6 nei laghi, il 2,4

nei fiumi e l'8,8 sui monti. A Firenze invece, dove le cremazioni sono cresciute del 9,5 % in un anno, il 14,5 chiede di essere portato a casa, nei luoghi di famiglia, e il 4,5 di tornare nei boschi, gettato nei torrenti.

Non è solo una scelta d'amore, per la libertà, ma anche economica, con la crisi sempre più persone decidono di diventare povere: Un esempio dei costi? Roma, qui ogni anno oltre 5mila persone, una su tre, con un aumento del 17% rispetto al 2011, vuole la cremazione che infatti costa 390 euro per i residenti e l'inumazione 552. Il costo medio di un loculo in concessione trentennale è di duemila euro mentre la concessione per un'area dove costruire una tomba di famiglia varia tra i 6mila e i 25mila euro.

02 novembre 2012, La Repubblica

1. CREMAZIONE

1.1 DEFINIZIONE

La cremazione è la pratica di ridurre, tramite il fuoco, un cadavere nei suoi elementi base (gas e frammenti ossei).

Si tratta di una pratica molto antica: in Asia tale consuetudine si è mantenuta pressoché inalterata da millenni (si pensi all'India). Alcune culture antiche hanno creduto che il fuoco fosse un agente di purificazione e che la cremazione illuminasse il passaggio dei defunti in un altro mondo, o che ne impedisse il ritorno tra i vivi.

Contrariamente a quanto si possa pensare, la cremazione non riduce il cadavere in cenere: i resti di tale pratica sono frammenti ossei friabili che, in un secondo momento, vengono sminuzzati fino a formare una cenere che poi, a seconda degli usi, delle consuetudini o delle ultime volontà della persona defunta, vengono custodite in un'urna, sepolte, sparse, o quant'altro.

1.2 STORIA

La cremazione è documentata tradizionalmente tra le popolazioni di stirpe indoeuropea e tra coloro che hanno adottato religioni di tale origine, come il buddhismo. Fanno eccezione a tale regola i seguaci di Zarathustra, sopravvissuti sino ad oggi come comunità Parsi che, pur appartenendo ad una religione indoeuropea, rifiutano la cremazione: venerando il fuoco, non possono permettere che esso tocchi cadaveri ritenuti impuri. Per l'eliminazione del corpo, senza dover ricorrere alla sepoltura, rito estraneo al mondo indoeuropeo, ricorrono alle "torri del silenzio".

I Greci cominciarono a cremare i loro morti fin da 3.000 anni fa: la cremazione era il modo predominante di eliminare i cadaveri. L'importanza del rito faceva sì che fosse riservata alle persone più nobili e famose.

A Roma la cremazione si trasformò in un'usanza così radicata da far costruire ed affittare dai parenti dei defunti loculi all'interno di un columbarium. I loculi erano delle nicchie o strutture simili, disposte orizzontalmente nelle pareti dei colombari, atte a contenere le ceneri dei morti. Presto la vendita di loculi o di interi colombari si trasformò in un lucroso commercio.

Con la diffusione del Cristianesimo, la pratica della cremazione nell'impero romano decadde a favore della sepoltura. Anche se la cremazione non era esplicitamente un tabù fra i cristiani, era

guardata con sospetto dalle autorità religiose e, a volte, apertamente osteggiata a causa della sua origine pagana greco-romana e per la preoccupazione che potesse interferire con la resurrezione del corpo e la sua riunione con l'anima. Un altro motivo più pratico del declino delle cremazioni fu quello della crescente penuria di legname alla fine dell'Impero Romano, materiale ovviamente indispensabile per la combustione dei cadaveri.

Le cose cambiarono con l'avvento dell'Illuminismo e con Napoleone Bonaparte, il quale, tramite il celebre Editto di Saint Cloud del 1805 inerente all'obbligo di inumazione dei cadaveri in cimiteri extraurbani, gettò le basi di quelle che sono oggi le norme legislative in materia di diritto cimiteriale.

La cremazione è rimasta rara in Europa occidentale fino al XIX secolo, tranne in casi eccezionali: ad esempio, durante l'epidemia di peste nera del 1656, i corpi di 60.000 vittime furono bruciati a Napoli in una sola settimana.

Dal XX secolo il termine cremazione è anche correlato allo sterminio di massa di prigionieri deportati nei lager nazisti.

I primi forni crematori moderni sono ascritti agli studiosi Brunetti, Polli-Clericetti, Paolo Gorini da Lodi, Venini, Guzzi e Spasciani-Mesmer.

1.3 IN ITALIA

Il primo forno crematorio moderno funzionava a gas illuminante e fu installato nel Cimitero monumentale di Milano. Esso venne progettato e costruito dai professori Polli e Clericetti espressamente per effettuare la cremazione del banchiere milanese Keller che avvenne il 22 febbraio 1876 sul cadavere imbalsamato di questi, deceduto due anni prima. Alla cremazione assistette Paolo Gorini, che già si interessava a nuovi sistemi per lo smaltimento rapido dei cadaveri. Egli si rese conto che l'impianto di Polli e Clericetti era troppo complicato, delicato e costoso, per cui inventò e costruì nello stesso anno il suo modello di forno crematorio che ebbe un successo mondiale per la semplicità, l'economicità di produzione ed esercizio (funzionava con fascine di pioppo sul principio della fiamma indiretta). Il forno Gorini fu installato nel nuovo Crematorio di Londra e quindi a Bombay e fu adottato perfino in Giappone. Forni sul principio Gorini hanno funzionato quanto meno in Italia, fino agli anni settanta - ottanta del Novecento, in seguito furono modificati a gasolio e quindi sostituiti con impianti moderni allorché in quegli anni

la cremazione prese a diffondersi a livello di massa. Esso fu un impianto mirabile e di straordinaria efficienza, ma non fu il primo apparecchio crematorio. Allo stesso Gorini si deve la diffusione in Italia della cremazione, che nel 1876-1877 progettò il forno crematorio nel cimitero di Riolo, frazione di Lodi.

In Italia è praticata in circa il 10% dei casi, anche per l'assenza di strutture attrezzate, presenti solamente in una quarantina di province soprattutto al Centro-Nord. Una certa inversione di tendenza è testimoniata dal fatto che nelle due principali metropoli del Nord Italia, Torino e Milano, la percentuale supera il 50%.

Negli ultimi decenni la spinta a emanare normative relative alla cremazione si è fatta sempre più decisa. Importanti, in tal senso, sono state alcune leggi promulgate tra il 1987 e il 1990, che non consentivano ancora, però, la dispersione delle ceneri, che dovevano invece essere conservate all'interno del cinerario comune. L'inadeguatezza della legge, soprattutto in merito alla dispersione delle ceneri, ha spinto il Parlamento italiano a discutere di un suo aggiornamento nel corso della tredicesima legislatura e, nel marzo 2001, è stata promulgata la Legge n.130.

La principale novità del testo è data dal venir meno del divieto di dispersione delle ceneri. È caduto conseguentemente l'obbligo di conservazione nei cimiteri, per tale motivo, ora, le ceneri vengono consegnate direttamente ai familiari. La dispersione potrà essere effettuata in spazi aperti (mare, bosco, montagna, campagna, ...), in aree private, oppure in spazi riservati all'interno dei cimiteri: non potrà avvenire all'interno dei centri urbani. Sarà anche possibile conservare l'urna in casa, purché vi sia riportato il nome del defunto.

La legge dà anche indicazioni alle amministrazioni locali per la costruzione di crematori, e istituisce il divieto di trarre lucro dalla dispersione delle ceneri. Peraltro, la nuova legge attribuisce al Ministro della sanità il compito di provvedere alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, allo scopo di disciplinare proprio la dispersione delle ceneri.

La Regione Lombardia ha approvato la legge n. 22 del 2003 sui problemi cimiteriali, così pure hanno provveduto a legiferare altre Regioni Italiane come la Toscana, l'Emilia-Romagna, la Liguria e altre. Dal 14 febbraio 2004 in Lombardia è possibile disperdere le ceneri in natura oppure affidarle a qualche parente per la conservazione nel proprio domicilio.

Alcuni considerano la cremazione come una pratica igienica, perché evita la decomposizione del corpo, ed ecologica, perché in linea di principio richiede minori spazi e costi.

La legge ha individuato tre modalità per ottenere la cremazione:

1. affidare le proprie volontà al congiunto più prossimo che, al momento del decesso, chiede l'autorizzazione per la cremazione al Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso. Se vi sono più congiunti di pari grado (es. figli) questi devono essere tutti d'accordo.
2. lasciare indicazioni precise nelle disposizioni testamentarie;
3. iscriversi a una società per la cremazione che curerà l'esecuzione delle volontà dell'iscritto e la farà valere anche in caso di familiari dissenzienti.
4. Le Società per la Cremazione (SOCREM) provvedono all'espletamento di tutta la parte burocratica ed assistono i congiunti.

L'associazione I.DI.CEN. opera per la tutela delle volontà di cremazione e dispersione ceneri, ma anche per la tutela complessiva delle proprie volontà funebri. L'associazione ha ottenuto il riconoscimento giuridico per poter far riconoscere le volontà dei propri iscritti in tutti i comuni italiani.

1.4 LIBERTA' OLTRE LA MORTE

Le società SOCREM stanno diffondendo sempre di più in Italia il concetto di "libertà oltre la morte", ovvero la necessità di una continua e capillare informazione affinché la pratica della cremazione non venga più vista come un tabù, ma possa essere liberamente scelta e consapevolmente praticata. Tra le prime e più importanti, nel 1882 venne fondata la Società Veneziana per la Cremazione che commissionò la costruzione del forno all'ingegnere Spasciani-Mesmer e che venne inaugurata ufficialmente il 31 ottobre 1891.

1.5 CREMAZIONE E RELIGIONE

"L'abbruciamento dei cadaveri, come non tocca l'anima e non impedisce all'Onnipotenza Divina di ricostruire il corpo, non è cosa contraria alla religione cristiana."

(Papa Paolo VI - 5 luglio 1963)

Ogni Religione si è occupata dell'uomo e della sua esistenza, dando a tutto un significato e accompagnando con cerimonie e gesti simbolici i passaggi della vita. Anche la morte, conclusione ineluttabile dell'essere umano, è sempre stata al centro di riti sacrali di onoranza all'estinto, ma

anche e possibilmente di perpetuazione o trasformazione della sua esistenza. Ne sono esempio usanze funebri di antichissima attività, dall'egiziana all'azeca, dall'etrusca alla shintoista. In particolare ci riguarda da vicino il cristianesimo, che ormai da due millenni informa la cultura del mondo europeo occidentale. Una rapida scorsa agli annali della Chiesa attesta che di norma essa accetta in materia funeraria le usanze dei Paesi in cui si diffonde, purchè ovviamente non ostino alla proprie credenze.

Fu così che nell'antica Roma, ove coesistevano cremazione ed inumazione, vennero accettati i "Coemeteria", luoghi della dormizione, a prefigurare la nuova vita a cui saranno chiamati i credenti, a guida di Colui di cui si professano seguaci. Ma è chiaro che in Paesi di altre culture, quali India o Giappone, non poteva che essere consenziente al locale comportamento, di norma cremazionista. Nella nostra cultura, per contro, è sotto la spinta illuminista del secolo scorso che gli anticlericali vollero porsi in antitesi al costume generale della sepoltura, determinando automaticamente la posizione di rigido vietismo della chiesa Cattolica. Ma gli eventi storici, per loro natura in continuo divenire, devono registrare tra gli altri clamorosi aggiornamenti rituali della Chiesa negli ultimi tempi, anche quello da più parti invocato della pratica crematoria, apponendovi il sigillo di approvazione pontificia il 5 luglio 1963 (Concilio Vaticano II).

La SOCREM milanese non aveva atteso tale data per apporre sul frontale dei forni crematori al Cimitero Monumentale le parole della genesi: " PULVIS ES ET IN PULVEREM REVERTERIS ".

2. LA REALTA' MILANESE: SOCREM

Oggi la SOCREM di Milano continua a rappresentare, nel proprio territorio, il punto naturale di riferimento per chi ha scelto o intende scegliere la cremazione quale modalità di trattamento finale del proprio corpo.

A fine 2011 i Soci sono circa 15.600. Per loro SOCREM è custode della volontà (sia di cremazione, sia di dispersione delle ceneri), sino al momento del decesso, agendo per farla rispettare e difendendola, se necessario, anche contro eventuali decisioni contrarie dei familiari.

In aggiunta a questo compito istituzionale, SOCREM si attiva anche per far conoscere di più l'idea della cremazione, per creare sensibilità intorno a temi contigui (si pensi al dibattito sul testamento biologico, o alla promozione delle bare ecologiche) e, ovviamente, per agire tutte le possibili leve affinché, sul piano istituzionale e politico, vengano introdotte o migliorate leggi e regole finalizzate a sostenere ed agevolare la pratica della cremazione e della dispersione delle ceneri. Va ricordato che SOCREM Milano è un Ente Morale, agisce senza scopo di lucro e trova sostentamento grazie al contributo dei Soci, che si esprime in forma di quote associative e di oblazioni volontarie.

2.1 LA STORIA

L'Associazione nasce a Milano l'8 febbraio del 1876, con il nome "Società per la cremazione dei cadaveri".

E' la più antica SOCREM italiana.

I promotori sono influenti personaggi di quel periodo: tra loro il medico filantropo Gaetano Pini, il senatore Malachia de Cristoforis – che diviene il primo Presidente della SOCREM milanese – ed altri esponenti del mondo scientifico, politico e culturale quali Agostino Bertani, Giovanni Polli, Giuseppe Mussi, Celeste Chiericetti.

All'idea cremazionista, nel tempo, aderiscono altri illustri testimoni, prevalentemente espressione di movimenti scientifico-positivisti, di ambienti medico-igienisti, con una forte componente di ispirazione laico massonica.

Tra i nomi più noti spicca quello di Giuseppe Garibaldi, che con lettera autografa scritta a Felice Cavallotti il 25 gennaio 1876 – lettera conservata nell'archivio storico della SOCREM Milano – manifesta la sua adesione alla nascente Associazione milanese.

Molti altri personaggi si sono passati idealmente il testimone della scelta di farsi cremare: artisti come Arrigo Boito (musicista e librettista), Ernesto Bazzaro (scultore), Tranquillo Cremona (pittore), Emilio Praga (poeta); politici come Filippo Turati, Anna Kuliscioff, Claudio Treves.

E, venendo a tempi più recenti, hanno scelto la cremazione persone di fama quali lo psicologo Cesare Musatti, il presentatore Enzo Tortora, la giornalista Camilla Cederna, l'ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini, il giornalista Indro Montanelli, il regista Giorgio Strehler, la scrittrice Gina Lagorio.

3. LA CREMAZIONE A MILANO

3.1 UN NUOVO CIMITERO PER LA CITTA' DI MILANO: ORIGINI

Le origini del Monumentale risalgono al 1838 quando il municipio di Milano bandì un concorso per il progetto di un nuovo cimitero che raggruppasse in un unico luogo le sepolture distribuite in sei camposanti periferici.

L'idea era di predisporre uno spazio decoroso e modernamente attrezzato per accogliere i segni funebri della memoria individuale e collettiva, considerandolo un preciso dovere nei confronti della cittadinanza.

L'iniziativa tuttavia non ebbe esito concreto e fu solo con l'Unità nazionale che il municipio varò, nel 1860, tra i primi atti della nuova amministrazione, un ulteriore concorso per il cimitero; tre anni dopo il progetto dell'architetto Carlo Maciachini (1818-1899) fu definitivamente proclamato vincitore.

3.2 IL PROGETTO

La sua proposta fu apprezzata per la particolare distribuzione planimetrica che raggruppava sul fronte le principali strutture architettoniche, disponendole come in una gran corte d'onore affacciata sulla città. Fulcro dell'insieme è il Famedio da cui si dipartono le ali porticate che lasciano trasparire il paesaggio retrostante del cimitero.

Esteso per circa 180.000 mq (oggi più di 250.000), il Monumentale (realizzato con alcune varianti rispetto al concorso del 1863) si organizza in base all'incrocio ortogonale di due assi principali e numerosi assi secondari che lo percorrono in lunghezza e in larghezza. Essi creano una maglia entro cui si distinguono: le gallerie e le arcate all'ingresso, i "Riparti" distribuiti su tutta l'area, le zone rialzate ai lati, la "Necropoli" centrale a impianto ottagonale, le fasce perimetrali dette "Circondanti", i "Giardini cinerari" sul fondo.

Il cimitero è stato pensato per ospitare una grande varietà di monumenti funerari che corrisponde alla diversità del gusto, delle scelte artistiche e anche del credo religioso. Fin dalla fase di progetto il Monumentale ha infatti previsto due riparti per gli acattolici e gli israeliti, collocati, rispettivamente, a ovest e a est del fronte d'ingresso.

Degno di nota è il linguaggio architettonico che abbandona i più consueti schemi neoclassici a favore di una composizione eclettica dove echi del romanico lombardo si accostano a richiami bizantini e a reminiscenze del gotico pisano, conciliando gli spunti di diversi stili e diverse epoche.

La grandiosità dell'insieme, la cura per il dettaglio e l'efficacia delle soluzioni funzionali hanno reso il Monumentale un modello per l'architettura funeraria e una delle più note e apprezzate realizzazioni dell'eclettismo italiano.

3.3 IL TEMPIO CREMATORIO

Al termine dell'asse centrale del Cimitero (625 metri dalla cancellata di ingresso) si trova il Tempio Crematorio che, sebbene non più in uso, costituisce una significativa testimonianza del positivismo ottocentesco e della sua fede nel valore della scienza.

La costruzione è dovuta alla munificenza di Alberto Keller (1800-1874, Acattolici, campo 1, sp. 1), attivo nel commercio e nell'industria della seta, che aveva stanziato una cospicua somma affinché a Milano fosse introdotta la pratica della cremazione in base a studi maturati in seno all'Università di Padova e sostenuti dall'interessamento del locale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere.

Considerata segno di maturità e civiltà per una società moderna capace di conciliarcela novità della scienza con il rispetto delle tradizioni più antiche, la cremazione si scontrava all'epoca (oggi non più) contro il dogma cattolico della "resurrezione della carne", così che la sua introduzione all'interno del Monumentale ne rafforzava il significato di luogo attento alle esigenze dei vari credo religiosi ma anche dei vari convincimenti ideologici.

Nel 1876, a due anni dalla morte di Alberto Keller, il Tempio Crematorio (regalato al Comune di Milano) veniva quindi inaugurato con una solenne cerimonia per l'incinerazione delle spoglie del defunto-donatore, riportata con grande risalto dai giornali dell'epoca. Di fatto Milano fa la prima in Italia e tra le prime in Europa ad adottare la pratica crematoria, diventando quindi un modello, presto imitato da altre città ed altri paesi.

3.4 LA STRUTTURA

Il luogo ove si effettuava la cremazione prende significativamente il nome di "tempio" e adotta lo stile dorico-greco per riallacciarsi alle tradizioni della classicità e recuperare la dignità degli antichi rituali di purificazione. L'edificio attuale costituisce il frutto di diversi ampliamenti e alterazioni che si sono succeduti nel corso degli anni. La parte originaria (1875), dovuta a Carlo Maciachini (1818-1899), con l'apporto tecnico dell'ingegnere Celeste Clericetti, è costituita dal corpo centrale a base quadrata preceduto da un vestibolo a doppio emiciclo. Qui, nello spazio attorniato dalle colonne, avvennero le prime cremazioni collocando al centro un'ara in pietra entro cui agivano, invisibili, innumerevoli fiammelle a gas. Nel 1896, perfezionati i sistemi di cremazione grazie all'opera del medico - scienziato Paolo Gorini, l'architetto Augusto Guidini ampliò l'edificio, aggiungendo verso

il retro una nuova sala con quattro forni entro appositi comparti, stanze di servizio e ulteriori spazi per contenere i ricordi funebri.

Il vestibolo ospita negli intercolunni diverse urne cinerarie, arricchite da sculture e significative iscrizioni; in alto, di fronte all'entrata, una lapide ricorda alcune delle fasi edilizie, mentre il soffitto rivela parte della decorazione originaria in uno stile dove il greco si fonde con colori e suppellettili di gusto pompeiano.

La sala seguente, detta anche Tempio Centrale, fitta di piccoli loculi, onora, con un busto dello scultore Grazio Grossoni (1867-1952) collocato sopra il portale, la memoria del medico Malachia De Cristoforis, promotore della Società di Cremazione di Milano. Ai lati della sala si aprono due piccole gallerie laterali, di cui quella a destra ospita un monumento a Fedele Sala caratterizzato da un'esplicita simbologia massonica.

3.5 I FORNI

Nella stanza per la cremazione vera e propria le porte dei forni in materiale refrattario sono suddivise in formelle con fregi allusivi; sulla parete di entrata, in alto a sinistra, è murato il ricordo per il medico Paolo Gorini (1813-1881) con un'effigie in bronzo di Giuseppe Grandi (1843-1894) e un'intensa epigrafe che riassume il significato simbolico e civile di questo luogo:

*"Auspice splende
su questa aria purificatrice
il nome immacolato
di
Paolo Gorini
filosofo della natura
che
rinnovando il senno antico
restituiva
a salute e decoro delle genti
la cremazione
1883"*

3.6 IL CIMITERO DI LAMBRATE

Si trova in Piazza Caduti e Dispersi in Russia (zona 3) e si estende su un'area di 230.000 mq con una superficie a verde di 30.000 mq. Si caratterizza per la sua natura di “cimitero giardino”. È in prossimità del Parco Lambro ai confini con il comune di Segrate. Nei primi anni '90 è stata inaugurata la fontana monumentale che orna l'ingresso. Esiste un reparto destinato alla sepoltura dei defunti di religione islamica.

Costruito nel 1988 dall'arch. Sarno e dall'ing. Gianni all'interno del cimitero di Lambrate (in Piazza Caduti e Dispersi in Russia), si trova a nord-est dell'ingresso ed è attorniato da un laghetto e da reparti cinerari. Ospita anche una sala multiconfessionale, destinata allo svolgimento di riti di religione diversa dalla cattolica o di riti laici.


Vi sono inoltre appositi spazi dove è possibile raccogliersi e accomiarsi dal proprio congiunto.

La struttura provvede alla cremazione dei feretri e:

- alla raccolta delle ceneri
- al ritiro delle ceneri

4. COME AVVIENE LA CREMAZIONE

Il forno crematorio è diviso in due parti sovrapposte, separate da una griglia di materiale refrattario. La combustione può avvenire con diversi sistemi: arroventamento delle pareti del forno per mezzo di resistenze elettriche o bruciatori a gas, oppure per fiamma diretta. Le temperature che si raggiungono sono di 900-1000 gradi. La bara con la salma viene immessa mediante guide metalliche nella parte superiore e prende immediatamente fuoco. Le ceneri e le ossa calcificate cadono progressivamente nella parte inferiore del forno, dove si completa la combustione. Un sistema di ventilazione immette continuamente aria e quindi l'ossigeno necessario per la combustione. Dopo un paio d'ore, l'operatore, che può controllare l'interno del forno mediante uno spioncino, spinge dall'esterno i resti verso una zona di raffreddamento. Da lì vengono raccolti e posti su un setaccio a vibrazione, che elimina le polveri più fini. Quindi con una calamita viene separato il materiale metallico rimasto (chiodi della bara, eventuali protesi, ecc.). Infine le ceneri rimaste vengono raccolte e sigillate in un'urna, consegnata ai parenti.



1. PORTELLO DI CARICO
2. VOLTA AD ARCO
3. ARIA PRIMARIA
4. PORTELLO DI ISPEZIONE
5. ARIA SECONDARIA
6. TRAMOGGIA DI SCARICO CENERI
7. CENERARIO
8. SLIOLA DI CREMAZIONE
9. BRUCIATORE PRIMARIO
10. BRUCIATORE SECONDARIO
11. CAMERA DI POST-COMBUSTIONE
12. RIVESTIMENTO INSONORIZZATO

5. NORMATIVE

La Cremazione è oggi regolamentata a vari livelli:

- Nazionale dalla Legge n° 130 del 30/03/2001
- Regionale dal Regolamento n° 6/2004 in materia di attività funebri e cimiteriali
- Comunale dal Regolamento Municipale di Polizia Mortuaria del 11/12/2000

5.1 LEGGE 30 MARZO 2001 - n. 130

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Articolo 1

Oggetto.

1. La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.

Articolo 2

Modifiche all'articolo 411 del codice penale.

Articolo 3

Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella

5.2 LEGGE REGIONALE N. 6/2004 IN MATERIA DI ATTIVITA' FUNEBRI

(ALLEGATO N. 1)



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 12 NOVEMBRE 2004

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

REGOLAMENTO REGIONALE 9 NOVEMBRE 2004 - N. 6	(3.2.0)	
Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali		2

Anno XXXIV - N. 266 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2004021)

**Regolamento regionale 9 novembre 2004 - n. 6
Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali**

(3.2.0)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

il seguente regolamento regionale:

INDICE**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni

**CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI**

- Art. 3 - Gestione e vigilanza
Art. 4 - Accesso al cimitero e onerosità del servizio
Art. 5 - Servizio di accettazione salme, registrazione delle sepolture ed apertura ai visitatori

**CAPO III
AREE CIMITERIALI,
DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI**

- Art. 6 - Piani cimiteriali
Art. 7 - Costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti
Art. 8 - Zona di rispetto cimiteriale
Art. 9 - Strutture cimiteriali
Art. 10 - Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze

**CAPO IV
INUMAZIONE, TUMULAZIONE E CREMAZIONE**

- Art. 11 - Autorizzazione alla inumazione e tumulazione
Art. 12 - Autorizzazione alla cremazione
Art. 13 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
Art. 14 - Consegna e affidamento delle ceneri
Art. 15 - Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo
Art. 16 - Tumulazione in loculo
Art. 17 - Identificazione delle sepolture
Art. 18 - Caratteristiche delle casse
Art. 19 - Crematori e procedure di cremazione
Art. 20 - Esumazioni ed estumulazioni
Art. 21 - Rifiuti cimiteriali

**CAPO V
SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI**

- Art. 22 - Concessioni cimiteriali
Art. 23 - Monumenti, lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi
Art. 24 - Diritto d'uso delle sepolture private
Art. 25 - Durata, subentro, decadenza, revoca, estinzione di concessioni cimiteriali

**CAPO VI
SOPPRESSIONE DEI CIMITERI**

- Art. 26 - Procedure per la soppressione dei cimiteri

**CAPO VII
SEPOLTURE FUORI DAI CIMITERI**

- Art. 27 - Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari

Art. 28 - Tumulazioni privilegiate

**CAPO VIII
AREE E SPAZI DI SEPOLTURA
PER ANIMALI D'AFFEZIONE**

Art. 29 - Prescrizioni per la realizzazione di aree di sepoltura per animali d'affezione

Art. 30 - Sepoltura degli animali d'affezione

**CAPO IX
ATTIVITÀ FUNEBRE**

- Art. 31 - Attività funebre
Art. 32 - Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni ostative
Art. 33 - Tutela del dolente e della concorrenza
Art. 34 - Trasporto funebre
Art. 35 - Autorizzazione al trasporto di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa umane o ceneri
Art. 36 - Verifiche preventive al trasporto di cadavere
Art. 37 - Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse
Art. 38 - Orari e modalità per l'attività funebre
Art. 39 - Trasporto di salme

**CAPO X
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO
E TRATTAMENTI SUL CADAVERE**

- Art. 40 - Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte
Art. 41 - Periodo e depositi di osservazione
Art. 42 - Sale per il commiato
Art. 43 - Riscontro diagnostico ed autopsia
Art. 44 - Cadaveri a disposizione della scienza
Art. 45 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico
Art. 46 - Imbalsamazione e tanatoprassi
Art. 47 - Entrata in vigore

ALLEGATO 1 - Documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti

ALLEGATO 2 - Requisiti dei loculi destinati a tumulazione

ALLEGATO 3 - Caratteristiche delle casse

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, in attuazione degli articoli 9, comma 5, e 10, comma 1, della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) e in armonia con i principi e con le finalità della medesima legge di seguito denominata «legge regionale».

2. Il presente regolamento detta altresì disposizioni relative alla sepoltura degli animali di affezione.

**Art. 2
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- *addetto al trasporto funebre*: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

- *animali di affezione*: animali appartenenti alle specie zootiche domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- *attività funebre*: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- *autofunebre*: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- *avente diritto alla concessione*: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- *autopsia*: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- *bara o cassa*: cofano destinato a contenere un cadavere;
- *cadavere*: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- *cassetta resti ossei*: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- *cassone di avvolgimento in zinco*: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- *ceneri*: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *cinerario*: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- *cimitero*: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- *cofano per trasporto salma*: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- *cofano di zinco*: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- *colombaro o loculo o tumulo o forno*: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *concessione di sepoltura cimiteriale*: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- *contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi*: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *cremazione*: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- *crematorio*: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- *decadenza di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- *deposito mortuario*: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- *deposito di osservazione*: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- *deposito temporaneo*: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- *dispersione*: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- *esiti di fenomeni cadaverici trasformativi*: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- *estinzione di concessione cimiteriale*: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- *estumulazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- *estumulazione ordinaria*: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- *estumulazione straordinaria*: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- *esumazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- *esumazione ordinaria*: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- *esumazione straordinaria*: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- *feretro*: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- *fossa*: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- *gestore di cimitero o crematorio*: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- *giardino delle rimembranze*: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- *impresa funebre o di onoranze o pompe funebri*: soggetto esercente l'attività funebre;
- *inumazione*: sepoltura di feretro in terra;
- *medico curante*: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- *obitorio*: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigiuridiche;
- *operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre*: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- *ossa*: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- *ossario comune*: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- *revoca di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- *riscontro diagnostico*: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- *sala del commiato*: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- *salma*: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- *sostanze biodegradanti*: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del

cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

- *spazi per il commiato*: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- *tanatoprassi*: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- *tomba familiare*: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- *traslazione*: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- *trasporto di cadavere*: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- *trasporto di salma*: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- *tumulazione*: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- *urna cineraria*: contenitore di ceneri.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 3

(Gestione e vigilanza)

1. Ciascun comune, in forma singola o associata, ha almeno un cimitero con un'area a sistema di inumazione.

2. Il comune, in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero o può affidarla a terzi secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 4

(Accesso al cimitero e onerosità del servizio)

1. Nei cimiteri sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.

2. L'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.

3. I crematori sono a disposizione di chiunque, con priorità per i provenienti dal bacino d'utenza, come individuato dall'articolo 19.

Art. 5

(Servizio di accettazione salme, registrazione delle sepolture ed apertura ai visitatori)

1. Il gestore del cimitero, per ogni ingresso di cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, nonché l'iscrizione cronologica in apposito registro, anche di natura informatica, secondo le modalità stabilite con decreto del direttore generale competente di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge regionale.

2. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, la registrazione avviene, con le modalità di cui al comma 1, su un registro tenuto presso il comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione.

3. In ogni cimitero è assicurata la sorveglianza, anche in forma automatizzata e garantito l'accesso ai visitatori nei giorni ed orari definiti dal comune.

CAPO III

AREE CIMITERIALI,

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 6

(Piani cimiteriali)

1. Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.

2. I piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.

3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.

5. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:

- a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
- b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
- d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;
- e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
- f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;

- h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
- i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.

6. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.

7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.

8. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo quanto fissato nel comma 6.

9. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1.

Art. 7

(Costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti)

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi sono accompagnati dalla documentazione e dagli elaborati i cui elementi minimi sono riportati nell'allegato 1.

2. Il progetto è approvato dal comune, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA.

3. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

4. Per i cimiteri storici e monumentali il comune dispone specifici interventi, a seguito del parere favorevole dell'ASL e nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, atti a conservare i beni storico-artistici e a permettere la fruizione degli spazi sepolcrali.

Art. 8

(Zona di rispetto cimiteriale)

1. I cimiteri, perimetrati da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna, sono isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).

2. La zona di rispetto ha un'ampiezza di almeno 200 metri ed all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente.

3. La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA. La riduzione è deliberata dal comune solo a seguito dell'adozione del piano cimiteriale di cui all'articolo 6 o di sua revisione. Internamente all'area minima di 50 metri possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

4. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428 (Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra).

Art. 9

(Strutture cimiteriali)

1. Ogni cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta dei

feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

2. Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori.

3. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile.

4. È garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.

5. L'uso del deposito mortuario è generalmente a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del comune o del gestore del cimitero.

6. Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture simili per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

Art. 10

(Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze)

1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze.

3. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

4. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

CAPO IV

INUMAZIONE, TUMULAZIONE E CREMAZIONE

Art. 11

(Autorizzazione alla inumazione e tumulazione)

1. L'autorizzazione per l'inumazione o la tumulazione di cadaveri, nati morti e prodotti abortivi è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.

2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.

3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività l'inumazione o la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente.

Art. 12

(Autorizzazione alla cremazione)

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta regionale.

2. Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.

3. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

4. Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.

5. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 130/2001, è effettuato da personale e secondo modalità definiti dal direttore generale competente.

6. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

Art. 13 (Autorizzazione alla dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001.

2. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'articolo 7, comma 2, della legge regionale.

3. Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.

4. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Art. 14 (Consegna ed affidamento delle ceneri)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per

ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 15 (Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo)

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.

3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scapolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.

4. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.

5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

6. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.

8. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.

9. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

10. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

11. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

Art. 16 (Tumulazione in loculo)

1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.

2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

5. I requisiti dei loculi per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti nell'allegato 2.

6. I comuni autorizzano la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato.

7. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.

8. Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentita la tumulazione, in deroga al comma 4, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- a) il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, come preventivamente accertato dal comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di altri riscontri obiettivi;
 - b) la tumulazione possa aver luogo con le modalità di cui al comma 9;
 - c) il comune sia dotato del piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento, entro venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di tutte le sepolture che derogano a quanto previsto dal comma 4. L'adeguamento può comportare a carico delle sepolture tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione; resta ferma, per le sepolture costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;
 - d) il comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale;
 - e) la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;
 - f) la deroga sia prevista dal regolamento comunale. Detto regolamento, ove preveda la deroga, può anche darne una disciplina più restrittiva rispetto a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10.
9. Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:
- a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
 - b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3;

c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.

10. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 8 e, in ogni caso, decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.

Art. 17 (Identificazione delle sepolture)

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numeric progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

2. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal regolamento comunale.

Art. 18 (Caratteristiche delle casse)

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria).

2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

4. Per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentito l'uso di casse con requisiti non conformi a quanto stabilito all'allegato 3, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

Art. 19 (Crematori e procedure di cremazione)

1. La Regione, nell'ambito della pianificazione prevista dall'articolo 6 della legge 130/2001, individua i crematori esistenti e quelli da realizzare e i rispettivi bacini di riferimento.

2. Nell'ambito della pianificazione è previsto almeno un crematorio per la cremazione di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi contenuti in casse sia di legno sia di zinco.

3. I crematori sono costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del comune. Per i crematori di nuova costruzione è prevista una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi.

4. Il progetto di costruzione del crematorio è approvato dal comune, su parere favorevole dell'ARPA da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, ed è corredato da una relazione nella quale sono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e quelle tecniche dell'impianto, nonché i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti.

5. I cadaveri, le ossa umane, le parti anatomiche riconoscibili, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sono introdotti nel crematorio con accorgimenti idonei all'identificazione delle ceneri.

6. La gestione e manutenzione dei crematori sono svolte da soggetti pubblici o privati; qualora l'erogazione del servizio di cremazione sia svolta da soggetto che svolge anche atti-

vità funebri è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

Art. 20 (Esumazioni ed estumulazioni)

1. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal comune ai sensi dell'articolo 9, comma 8, lettera b), della legge regionale.

2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.

3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente.

4. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.

5. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 4 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.

6. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, per:

- a) ordine dell'Autorità giudiziaria;
- b) trasporto in altra sepoltura;
- c) cremazione.

7. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

8. Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi utilizzato per il trasporto sono riportati il nome, il cognome e la data di morte del defunto.

9. Nel trasporto fuori del cimitero di esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al comma 8 viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile quale metallo, vetroresina o similari, il cui coperchio è collegato al fondo con guarnizioni a tenuta. La cassa è tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa l'inumazione, la tumulazione o la cremazione. In caso di tumulazione si applica l'articolo 18.

10. È consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all'esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

11. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, indi-

viduato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

12. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

13. Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s'intende favorevole.

14. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Art. 21 (Rifiuti cimiteriali)

1. Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

CAPO V SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 22 (Concessioni cimiteriali)

1. Il comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)) o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe previste nel regolamento comunale. Il comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.

2. Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.

Art. 23 (Monumenti, lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi)

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale.

2. Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento. Le sepolture private non hanno comunicazione con l'esterno del cimitero.

3. I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del comune, sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale.

Art. 24 (Diritto d'uso delle sepolture private)

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone

fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.

2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.

Art. 25
(Durata, subentro, decadenza, revoca, estinzione di concessioni cimiteriali)

1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale e comunque di durata non superiore a 99 anni.

2. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, nel rispetto del regolamento comunale e del piano cimiteriale.

3. Le concessioni si estinguono:

- a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
- b) con la soppressione del cimitero;
- c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- d) per revoca di cui al comma 4.

4. Le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

CAPO VI
SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 26
(Procedure per la soppressione dei cimiteri)

1. La soppressione di un cimitero può essere autorizzata a condizione che sia stato predisposto il piano cimiteriale di cui all'articolo 6.

2. La soppressione viene autorizzata dall'ASL, previo sopralluogo e parere dell'ARPA, su richiesta del comune, cui è allegata una relazione tecnica riportante:

- a) lo stato delle inumazioni presenti;
- b) il piano di trasferimento dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, di resti ossei;
- c) la prevista destinazione e riutilizzo dell'area.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 riporta, oltre alle opportune prescrizioni affinché l'area possa essere destinata ad altri scopi, le condizioni e i termini decorsi i quali l'area può essere riutilizzata.

4. In caso di soppressione del cimitero, le associazioni, gli enti, nonché le persone fisiche concessionarie di posti per sepolture private, hanno soltanto il diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, una sepoltura corrispondente a quella precedentemente loro concessa nel cimitero soppresso ed al trasporto gratuito del feretro o dei resti, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione.

5. Fatti salvi i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in

vigore del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, sono a carico dei concessionari le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e per il trasporto, se curato da impresa di propria scelta.

6. I monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano, per la durata della concessione, di proprietà dei concessionari, che li possono trasferire nel nuovo cimitero o in altro luogo, purché non si tratti di opere di interesse artistico, soggette a vincolo.

7. Il comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.

CAPO VII
SEPOLTURE FUORI DAI CIMITERI

Art. 27
(Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari)

1. La cappella privata gentilizia costruita fuori del cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.

2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'ASL e l'ARPA.

3. I progetti di cui al comma 2 riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.

4. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

5. I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico.

6. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, minimo di 25 metri e massimo di 50 metri, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.

7. Le cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 1265/1934, sono soggetti a quanto stabilito dal presente regolamento.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo si applicano anche alle cappelle private e gentilizie, come da regio decreto 1265/1934.

Art. 28
(Tumulazioni privilegiate)

1. Le tumulazioni privilegiate, autorizzate ai sensi dell'articolo 9, comma 7, lettera c), della legge regionale sono realizzate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, in quanto applicabile, nonché dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici ed artistici.

CAPO VIII
AREE E SPAZI DI SEPOLTURA
PER ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 29
(Prescrizioni per la realizzazione di aree di sepoltura per animali d'affezione)

1. Nell'ambito degli strumenti urbanistici, i comuni possono autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e del-

l'ARPA, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione.

2. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dalla documentazione prevista nell'allegato 1, per quanto applicabile.

3. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.

Art. 30 (Sepoltura degli animali d'affezione)

1. Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione e il relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita autorizzazione, su modello approvato dalla Giunta regionale, escluda la presenza di rischi per la salute pubblica.

2. La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinati ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o dispersione delle ceneri sono disciplinati dal regolamento CE 1774/2002 del 10 ottobre 2002 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).

CAPO IX ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 31 (Attività funebre)

1. L'attività funebre è svolta dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

2. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari.

3. I comuni, con regolamento, possono dettare norme per lo svolgimento dell'attività funebre, senza ulteriori oneri a carico dei soggetti autorizzati a detta attività.

4. Sono funzioni amministrative del comune che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'ASL:

- a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
- b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
- c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

5. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese.

Art. 32 (Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni ostative)

1. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui all'articolo 8 della legge regionale, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

2. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;

- b) almeno un'autofunebre, conforme alle prescrizioni del presente regolamento;
- c) adeguata autorimessa conforme alle prescrizioni del presente regolamento;
- d) direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6;
- e) quattro operatori funebri o necrofori, con contratto di lavoro subordinato e requisiti formativi di cui al comma 6.

3. I requisiti di cui ai punti b) e c) s'intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.

4. Le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte anche dal titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

5. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi previsti dal comma 6 per il direttore tecnico.

6. I requisiti formativi per gli addetti, oltre a quanto stabilito in tema di formazione dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione di direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori) e dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626), sono stabiliti dalla Giunta regionale. I corsi formativi e l'accertamento delle competenze sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

7. In sede di prima applicazione, il direttore tecnico, con esperienza nel settore superiore ai cinque anni e l'operatore funebre, con esperienza di almeno due anni, sono tenuti all'aggiornamento relativo agli aspetti teorici, entro un periodo massimo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

8. Fatte salve le condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività funebre prescritte dalla normativa nazionale vigente, l'attività funebre non può essere esercitata da chi ha riportato:

- a) condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;
- b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;
- c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
- d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
- e) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

9. Le condizioni ostative di cui al comma 8 riguardano il titolare dell'autorizzazione, il direttore tecnico, il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.

10. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale.

11. Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro due anni.

Art. 33 (Tutela del dolente e della concorrenza)

1. Il comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il

diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del presente regolamento.

2. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

3. Il comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale, provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, ai sensi dell'articolo 32.

4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
- b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
- c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

Art. 34 (Trasporto funebre)

1. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

2. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 35 (Autorizzazione al trasporto di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa umane o ceneri)

1. Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente.

2. Il trasferimento di cadavere all'interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra nella previsione di cui al comma 1. Il trasferimento viene effettuato unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre.

3. Le gestioni del servizio mortuario in corso, non conformi a quanto disposto dal comma 2, cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 36 (Verifiche preventive al trasporto di cadavere)

1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il

trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale, con il quale dichiara che:

- a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione;
- b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale.

2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'articolo 5 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.

4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere.

Art. 37 (Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse)

1. Le autofunebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.

2. Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri.

3. L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Il libretto, redatto secondo l'apposito modello approvato dalla Giunta regionale, è vidimato dall'ASL al momento del rilascio, in caso di effettuazione dei controlli di cui al comma 5, nonché su richiesta del proprietario, quando l'autofunebre debba effettuare trasporti al di fuori del territorio regionale.

4. Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente all'ASL che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3 una dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti, sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte, sul permanere del luogo di abituale rimessaggio e ne allega copia al libretto di idoneità.

5. Periodicamente l'ASL effettua controlli a campione su autofunebri e rimesse, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e, ove necessario, dettando opportune prescrizioni.

Art. 38 (Orari e modalità per l'attività funebre)

1. Il comune determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti sentiti i ministri del culto.

2. Il comune fissa altresì gli orari minimi di apertura delle sedi commerciali per l'attività funebre.

**Art. 39
(Trasporto di salme)**

1. Per i trasporti di salma di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale, il medico curante o comunque appartenente al Servizio sanitario nazionale, compila apposita attestazione, su modello approvato dalla Giunta regionale.

2. Il trasporto ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autotombina, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.

3. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica di cui al comma 1:

- a) all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma;
- b) all'ASL competente per il luogo di destinazione della salma;
- c) al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.

4. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

**CAPO X
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO
E TRATTAMENTI SUL CADAVERE**

**Art. 40
(Denuncia delle cause di morte
ed accertamento di morte)**

1. La denuncia delle cause di morte è effettuata secondo le modalità e flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro 24 ore dal decesso.

2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni.

3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

4. Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta regionale.

5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

6. L'accertamento di morte, con modello approvato dalla Giunta regionale, è effettuato:

- a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
- b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;
- c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.

7. L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal

decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8,00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.

**Art. 41
(Periodo e depositi di osservazione)**

1. Le ASL, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale, sulla base dell'andamento della mortalità e della disponibilità di obitori e depositi di osservazione comunali già esistenti, nonché di camere mortuarie delle strutture sanitarie accreditate, individuano l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture, i cui oneri sono ripartiti tra i comuni, in proporzione al numero di abitanti.

2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.

3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.

4. Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.

5. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- a) alla sala del commiato;
- b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
- c) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;
- d) alla abitazione propria o dei familiari.

6. I trasporti di cui al comma 5 sono svolti secondo le modalità di cui all'articolo 39 e sono a carico dei familiari richiedenti.

7. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

8. Le gestioni di cui al comma 4, in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, in contrasto con quanto disposto dal presente articolo cessano entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

**Art. 42
(Sale per il commiato)**

1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.

2. L'autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, è rilasciata dal comune ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre, previa verifica che:

- a) sussistano i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale;
- b) durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.

3. Le sale di commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti da apposito provvedimento della Giunta regionale.

4. La sala del commiato non può essere collocata in strut-

ture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.

5. Il comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'ASL per gli aspetti igienico-sanitari.

6. Il gestore della sala per il commiato trasmette al comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

Art. 43
(Riscontro diagnostico ed autopsia)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina il fabbisogno di strutture per l'esecuzione di autopsie ed accertamenti su cadaveri, esumati o estumulati, stabilendo altresì i criteri per la ripartizione degli oneri di gestione.

2. Gli oneri derivanti da riscontro diagnostico e autopsia sono a carico dell'ASL o dell'amministrazione che li richiede.

Art. 44
(Cadaveri a disposizione della scienza)

1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 1592/1933, nelle sale settorie di Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia. L'impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settorie delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.

2. L'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.

3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.

4. I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.

5. È vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio.

Art. 45
(Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico)

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto attiene l'accertamento di morte, avviene nel rispetto della vigente legislazione.

2. In caso di decesso a domicilio, ove il defunto abbia manifestato la volontà di donare le cornee ovvero i familiari diano il consenso al prelievo delle cornee, il medico curante o i familiari informano l'ASL territorialmente competente e la Banca delle cornee per il prelievo.

Art. 46
(Imbalsamazione e tanatoprassi)

1. I trattamenti per l'imbalsamazione del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte.

2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al comune che l'autorizza ed all'ASL competente che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.

3. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente.

4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Art. 47
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 9 novembre 2004

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1089 del 27 ottobre 2004)

ALLEGATO 1

Documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti (articolo 6, comma 9; articolo 7, comma 1)

1. La documentazione tecnica dei progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e/o l'ampliamento di quelli esistenti dovrà svilupparsi nel rispetto della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici).

2. I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti dovranno essere corredati da:

- a) una relazione geologica-geotecnica a norma del decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), redatta da idoneo professionista abilitato, finalizzata alla valutazione di:
 - caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dalle opere e/o dalle inumazioni (natura e tipologia dei terreni, granulometria, tessitura, capacità portante per quanto attiene la realizzazione di opere e manufatti fuori terra, stabilità dei versanti);
 - caratteristiche idrogeologiche dei terreni e delle aree (permeabilità, porosità, strutture idrogeologiche, soggiacenza della falda dal piano campagna, direzione della stessa e sue oscillazioni) anche al fine di verificare la compatibilità delle opere previste con quanto stabilito dall'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258) ed in materia di disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

La relazione geologica-geotecnica dovrà essere presentata anche a corredo dei piani cimiteriali, ove non già prodotta;

- b) una relazione tecnica comprensiva della tipologia delle sepolture previste e relative ricadute ambientali; essa deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione delle diverse tipologie di sepoltura e contenere la descrizione

dell'area, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici e dei sistemi di sorveglianza.

3. Ai fini dell'approvvigionamento idrico delle aree cimiteriali è consentito prelevare in loco acqua sotterranea, estratta a mezzo pozzo nel rispetto della vigente normativa, se destinata esclusivamente alle pulizie o all'annaffiamento. L'erogazione di acqua ai fini potabili potrà essere consentita esclusivamente mediante impianto di pubblico acquedotto.

4. I progetti di costruzione ed ampliamento e i piani cimiteriali debbono essere altresì corredati dai seguenti elaborati grafici:

- (a) planimetria del territorio comunale in scala adeguata riportante la individuazione delle strutture cimiteriali e delle relative aree di rispetto e delle vie di comunicazione;
- (b) tavola di inquadramento di bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri;
- (c) planimetria almeno in scala 1:500, riportante lo stato di fatto di ogni cimitero e delle zone circostanti con la individuazione delle costruzioni presenti nelle aree di rispetto cimiteriale, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne esistenti, delle sepolture esistenti, distinte per tipologia, dei servizi interni esistenti e delle costruzioni accessorie;
- (d) tavola di zonizzazione per ogni cimitero almeno in scala 1:500;
- (e) planimetria di ogni cimitero con la rappresentazione di dettaglio (in scala 1:100 o 1:200) delle sepolture da realizzare distinte per tipologia, delle aree da concedere, delle costruzioni di servizio esistenti, delle zone di parcheggio sia esterne che interne di progetto, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici, dei sistemi di sorveglianza e delle eventuali modifiche alla zona di rispetto.

5. Il piano cimiteriale dovrà essere accompagnato dalla normativa tecnica di attuazione.

6. Nel caso in cui il piano cimiteriale riguardi cimiteri nel cui ambito siano collocati impianti tecnologici di bacino a servizio di altri comuni, quali ad es. crematorio o inceneritore di rifiuti cimiteriali, deve essere presentata una apposita tavola di inquadramento del bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri e i presidi sanitari esistenti o di progetto.

7. I documenti possono essere presentati anche in formato elettronico.

ALLEGATO 2

Requisiti dei loculi destinati a tumulazione (articolo 16, comma 3)

Requisiti generali

1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m².

2. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi.

3. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.

4. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 × 0,30 × 0,30.

5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 × 0,40 × 0,40.

Requisiti per i loculi stagni

1. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.

2. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti.

3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

Requisiti per i loculi aerati

1. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.

2. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

3. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.

5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

6. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti da enti di normazione, ai fini di controllo.

7. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante

8. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

9. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

10. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

ALLEGATO 3**Caratteristiche della cassa
(articolo 16, comma 9, lettera b); articolo 18, comma 1;
articolo 18, comma 4)****Materiali ammessi e modalità costruttive**

1. La cassa di legno deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 20 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 16 mm.

2. Quando la cassa metallica è interna alla cassa di legno quest'ultima deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 20 mm.

3. Il fondo e il coperchio della cassa devono essere formati da una o più tavole, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di sei nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Analogamente le pareti laterali dovranno essere formate da una o più tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

4. Sono consentite senza limiti le vernici naturali. Le vernici sintetiche non devono superare 1 kg. di peso sul cofano finito ed essere costituite da componenti che, in relazione all'ambiente di destinazione del feretro, garantiscano il rispetto dei limiti consentiti dalle norme UNI.

5. Quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a 20 cm., di spessore minimo non inferiore a 40 micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.

6. I feretri debbono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.

Modalità di confezionamento e di chiusura delle casse

1. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti, di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte almeno m. in 40 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti a distanza, l'uno dall'altro, non superiore a 20 cm.

2. Sul coperchio del feretro è apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome e il cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. La cassa nella parte esterna, in posizione visibile, deve riportare impresso il marchio del fabbricante.

Valvole e altri dispositivi atti a ridurre le sovrappressioni interne al feretro

1. Nelle casse per le quali è richiesta la riduzione delle sovrappressioni interne formate dai gas putrefattivi, debbono utilizzarsi valvole o altri dispositivi, che mantengano le caratteristiche dichiarate per almeno due anni dalla data di loro applicazione.

2. Nel caso di cassa metallica di lamiera di zinco, la valvola deve essere tarata per l'apertura con una sovrappressione pari o inferiore a 3000 Pa.

3. I dispositivi interni al feretro capaci di adsorbire gas putrefattivi sono sostitutivi della valvola se sono in grado di garantire che non si formino sovrappressioni interne superiori a 3000 Pa.

4. Ogni valvola o dispositivo nel marchio di fabbricazione deve riportare le caratteristiche garantite, la data di fabbricazione e quella di durata massima di efficienza garantita.

5. Le valvole applicate ai feretri da imbarcare a bordo di aeromobili, dovranno rispondere alle prescrizioni eventualmente dettate dalle Autorità aeronautiche o, in loro assenza, da quelle del vettore.

5.2 REGOLAMENTO MUNICIPALE DI POLIZIA MORTUARIA

(ALLEGATO N. 2)

Milano



Comune
di Milano

Settore
Servizi Funebri

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato dal Consiglio Comunale in data 22.11.2007, esecutivo dal 22.01.2008.

INDICE

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto.....	pag. 4
Art. 2 Tariffe.....	pag. 4
Art. 3	Servizi gratuiti – Agevolazioni	pag. 5
Art. 4	Gestione e vigilanza	pag. 5

TITOLO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

Art. 5	Adempimenti conseguenti al decesso.....	pag. 6
Art. 6	Periodo e depositi di osservazione	pag. 6
Art. 7	Trattamenti sul cadavere	pag. 6
Art. 8	Attività funebre.....	pag. 7
Art. 9	Trasporto di persone decedute fuori abitazione.....	pag. 9
Art. 10	Ingresso feretri da altri comuni.....	pag. 9
Art. 11	Caratteristiche delle casse funebri.....	pag. 9

TITOLO III – TIPOLOGIE DI SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 12	Ammissione nei cimiteri e loro circoscrizione.....	pag. 9
Art. 13	Reparti speciali	pag. 10
Art. 14	Tipi di sepoltura	pag. 10
Art. 15	Spazi tumulativi individuali.....	pag. 11
Art. 16	Cremazione	pag. 12
Art. 17	Esumazioni ed estumulazioni	pag. 13

TITOLO IV – CONCESSIONI DI AREE O MANUFATTI PER SEPOLTURE PRIVATE

Art. 18	Concessioni.....	pag. 14
Art. 19	Durata.....	pag. 15
Art. 20	Decadenza – Revoca.....	pag. 15
Art. 21	Rinuncia.....	pag. 16
Art. 22	Estinzione	pag. 16
Art. 23	Nuova occupazione degli spazi tumulativi individuali.....	pag. 16
Art. 24	Salme, resti o ceneri contenute in sepolture estinte, decadute, rinunciate o revocate.....	pag. 17
Art. 25	Destinazione delle sepolture collettive di pregio artistico o storico.....	pag. 17
Art. 26	Rientro in possesso di tombe di famiglia da parte del Comune	pag. 17

TITOLO V – NORME TECNICHE

Art. 27	Norme tecniche.....	pag. 17
Art. 28	Dimensione dei monumenti	pag. 18
Art. 29	Caratteristiche dei monumenti apposti su sepolture decennali e delle lastre di colombari, ossari o cinerari.....	pag. 19
Art. 30	Trasferimento di monumenti o segni funebri da una ad altra sepoltura	pag. 19
Art. 31	Manutenzione delle sepolture	pag. 20
Art. 32	Epigrafi.....	pag. 20
Art. 33	Oggetti, fiori e piante ornamentali	pag. 20
Art. 34	Recupero di piante, foto, oggetti o segni funebri posti sulle sepolture	pag. 21

TITOLO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 35	Orari di apertura dei cimiteri ed atti esposti al pubblico.....	pag. 21
Art. 36	Circolazione veicolare e divieti particolari	pag. 21
Art. 37	Regole comportamentali	pag. 22
Art. 38	Obblighi per il personale dei cimiteri, dell'obitorio, del crematorio e degli uffici del Settore Servizi Funebri	pag. 22
Art. 39	Lavori nei cimiteri.....	pag. 23
Art. 40	Ditte ammesse a lavorare nei cimiteri	pag. 24
Art. 41	Attività commerciali o pubblicitarie	pag. 24

TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 42	Norme transitorie	pag. 24
Art. 43	Sanzioni amministrative	pag. 25
Art. 44	Variazioni anagrafiche	pag. 25

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le attività ed i servizi in ambito comunale relativi alle funzioni di cui agli aspetti necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con particolare riguardo alla tutela degli interessi degli utenti e dei servizi anzidetti.

Art. 2 – Tariffe

1. Tutti i servizi o le forniture erogate ed erogabili sono da ritenersi servizi onerosi a domanda individuale, soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

2. Le tipologie delle tariffe, i cui importi saranno determinati dalla Giunta comunale, secondo i criteri generali indicati dal consiglio comunale, sono le seguenti:

- concessione sepolture individuali decennali, ventennali e quarantennali (colombari e sarcofagi) per il cimitero Maggiore e suburbani e per il cimitero Monumentale;
- concessione sepolture individuali quindicennali e trentennali (cellette ossario/cinerario) per il cimitero Maggiore e suburbani e per il cimitero Monumentale;
- concessione area sepolture collettive (giardini singoli, giardini doppi, giardini cinerari con vestibolo o senza vestibolo, edicole e pilastri cinerari) per il cimitero Maggiore e suburbani e per il cimitero Monumentale;
- concessione sepolture singole novantanovenali (fosse);
- concessione sepolture collettive novantanovenali (cripte, sarcofagi con catacomba a botola e colombari di famiglia) per il cimitero Maggiore e suburbani e per il cimitero Monumentale;
- sovrapposizione salma in sepoltura collettiva eccedente il numero già previsto nel contratto di concessione;
- tumulazione cassetina resti/ceneri in colombaro o sepoltura collettiva;
- tumulazione cassetina resti/ceneri in giardino cinerario eccedente il numero già previsto nel contratto di concessione;
- operazioni cimiteriali (inumazione, cremazione, esumazione, reinumazione in campo indecomposti, cremazione, cremazione e trasporto di salma non mineralizzata, cremazione di resti ossei, prodotti del concepimento, feti e parti anatomiche riconoscibili, tumulazione in sepolture individuali, estumulazioni da sepolture individuali);
- accessori (cassetina resti/ceneri, cippo per inumazione, targhetta identificativa, sacchetto trasporto cassetina);
- servizio funebre convenzionato;
- servizi (fuori orario, caricamento e movimentazione cassa e contenitore prodotti del concepimenti, feti e parti anatomiche riconoscibili), assistenza sigillatura, assistenza imbalsamatura;
- istruttoria pratiche amministrative (deroghe, concessione sepolture collettive, verifiche anagrafiche per ricerca parenti/verifica parentela, servizio funebre non convenzionato, estumulazione/esumazione straordinaria, affido/dispersione ceneri, verifica pratiche complesse);
- deposito salme, resti, ceneri;
- trasporto salma al civico obitorio o trasporto di cadavere non mineralizzato da esumazione ordinaria al crematorio, su richiesta dell'avente titolo;
- depositi a garanzia;
- ingresso di resti ossei e/o ceneri in ossario/cinerario individuale.

3. La Giunta comunale può inoltre prevedere la differenziazione delle tariffe anche in presenza di servizi richiesti da altri comuni o enti, fatta salva la stipula di apposite convenzioni.

4. Le tariffe comunali sono rivalutate automaticamente annualmente con decorrenza dal 1 gennaio in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvata dal Governo relativo all'anno di riferimento.

Art. 3 – Servizi gratuiti – Agevolazioni

1. Sono gratuiti, e posti in carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico individuati dalla legge. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa. Sono ricompresi nei servizi gratuiti le seguenti attività:

- a. servizio funebre (onoranza funebre, forniture della cassa, trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di destinazione);
- b. inumazione del defunto nel cimitero di spettanza;
- c. cremazione (se richiesta ed autorizzata);
- d. concessione di celletta gratuita, per anni 10 a seguito di cremazione;
- e. tumulazione in cinerario della cassetta contenente le ceneri del defunto;
- f. affidamento o dispersione o trasporto fuori comune (se richiesto ed autorizzato);
- g. versamento delle ceneri nel cinerario comune in caso di disinteresse dei familiari e/o aventi titolo a seguito della cremazione del defunto.

2. Le condizioni di gratuità che ammettono il trasferimento dell'onere delle operazioni in capo al Comune sono:

- a. l'indigenza;
- b. l'appartenenza del defunto a famiglia bisognosa;
- c. defunti per i quali non sia stata avanzata la richiesta di servizio funebre e per i quali non risultino esservi parenti e/o affini entro il secondo grado o, se esistenti, versino nelle condizioni di cui ai punti a) e b).

Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Direttore di Settore sulla base delle informazioni assunte dai servizi sociali.

3. E' possibile la dilazione del pagamento dell'importo della concessione cimiteriale. Vengono ammessi al beneficio della dilazione i soggetti che abbiano attestato un reddito familiare non superiore ad Euro 18.000,00 lordi annui, aggiornato Istat.

4. Si consentono dilazioni per un massimo di n. 12 rate mensili, per il solo importo relativo alla concessione cimiteriale.

5. Per "familiari" ai fini dell'applicazione del comma 3, nonché di quelle disposizioni che fanno riferimento al disinteresse dei familiari si intendono: il coniuge, i parenti più prossimi individuati secondo l'art. 74 e segg.ti del CC.

Art. 4– Gestione e vigilanza

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e dall'Autorità Sanitaria Locale.

2. L'Amministrazione comunale esercita l'ordine e la vigilanza in materia, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

3. L'Amministrazione comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici per la verifica dell'applicazione del presente regolamento.

4. Il Comune vigila sul corretto esercizio dei servizi funebri da parte delle imprese esercenti l'attività funebre, il trasporto, il disbrigo pratiche o il commercio di articoli funebri, lavori pertinenziali, secondo le normative vigenti, anche in materia di tutela della concorrenza.

5. I soggetti esercenti l'attività, congiuntamente o disgiuntamente, sono tenuti a munirsi delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti per le attività esercitate.

6. E' fatto divieto ai soggetti esercenti l'attività funebre, sia all'ingresso che nell'interno degli uffici, strutture comunali e degli obitori, delle strutture sanitarie di ricovero e cura o delle strutture socio-

sanitarie assistenziali, di fare offerte e contrattazioni attinenti le attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie e correlate.

7. I loro rappresentanti sono responsabili di eventuali manifestazioni moleste o indecorose o conseguenti ad atti di concorrenza per procacciare la fornitura dei propri servizi e prodotti effettuate da parte dei propri dipendenti

8. Trattandosi di servizio svolto per pubblico interesse, tali imprese non possono sospendere la fornitura precedentemente pattuita, per eventuale mancato pagamento preventivo.

TITOLO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

Art. 5 – Adempimenti conseguenti al decesso

1. Per la dichiarazione o avviso di morte, e per la cremazione, si rimanda all'Ordinamento di Stato Civile e alla vigente normativa in materia.

2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.

Art. 6 – Periodo e depositi di osservazione

1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti a trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi previsti dalla vigente normativa.

2. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigenicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria; le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o al Civico Obitorio, ed il relativo trasporto e deposito è gratuito.

3. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- alla sala del commiato;
- alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
- al civico obitorio;
- all'abitazione propria o dei familiari.

4. In questi casi, il trasporto della salma è a carico dei familiari richiedenti, e nel caso di deposito presso il civico obitorio esso è a titolo oneroso.

La vestizione della salma presso il civico obitorio è onerosa ed è eseguita dall'Amministrazione, su delega dei familiari da altro apposito soggetto dotato di specifica professionalità e abilitazione o dal soggetto esercente l'attività funebre, delegato dai familiari stessi, fatti salvi i casi di espresso rifiuto da parte dei familiari o fatti salvi particolari motivi o esigenze religiose o igienico sanitarie.

Art. 7 – Trattamenti sul cadavere

1. Si rimanda alle disposizioni della L. R. 22/2003 ed al R.R. 6/2004 e s.m.i. per la disciplina dei seguenti argomenti:

- prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
- cadaveri a disposizione della scienza;
- imbalsamazione e tanatoprassi.

Art.8 – Attività funebre

1. L'attività funebre può essere esercitata previo rilascio della prescritta autorizzazione del Comune ove ha sede l'esercizio dell'attività. L'autorizzazione è comprensiva di quelle previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia di affari e abilità, altresì, al trasporto funebre. I soggetti autorizzati devono garantire la continuità ed il corretto svolgimento del trasporto funebre. E' vietata lo svolgimento dell'attività funebre nei luoghi previsti dall'art. 8 L. R. n. 22/2003 e dall'art. 31 del R.r. n. 6/2004 e s.m.i.

2. Sarà istituito un apposito registro nel quale saranno iscritti i soggetti esercenti l'attività funebre autorizzati al trasporto di salme e di cadaveri sul territorio comunale.

3. Gli esercenti l'attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale ma autorizzati all'esercizio dell'attività da un'altra amministrazione comunale della Regione Lombardia, che intendono esercitare la propria attività nel comune di Milano, devono produrre la loro autorizzazione e la documentazione necessaria affinché la Amministrazione Comunale possa esperire i necessari controlli. Tali soggetti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento.

Tutti i soggetti esercenti l'attività funebre autorizzata dal Comune di Milano, dovranno effettuare, secondo il criterio di turnazione:

- a. Il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b. Il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Le tariffe per i servizi di cui alle lett. a) e b) saranno stabilite dalla Giunta comunale e saranno disciplinate in apposite convenzioni con le imprese funebri locali.

Trasporto funebre

4. Costituisce trasporto funebre il trasferimento di cadavere, di resti mortali, di resti ossei/ceneri, dal luogo del decesso e/o di sepoltura all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, alla camera mortuaria anche di altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, comprese le soste in chiesa per la funzione religiosa.

Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ed è svolto dai soggetti debitamente autorizzati e può avvenire tutti i giorni nell'arco delle 24 ore, salvo diniego motivato.

Il trasporto interno ai cimiteri è da intendersi mero trasferimento di spoglie mortali ed è eseguito a cura del Comune. Si riserva altresì di eseguire, con propri mezzi e personale o tramite affidamento ad imprese autorizzate, il trasporto di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi tra cimiteri cittadini, tra cimiteri e crematorio, tra cimitero e obitorio.

5. Il trasporto di salma ha luogo sotto la diretta responsabilità giuridica e penale, come incaricato di pubblico servizio, del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre:

- su richiesta dei familiari, previa attestazione del medico curante o appartenente al S.S.N.
- su disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il soggetto autorizzato deve compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità giuridica e penale, il modulo regionale denominato "modulo per trasporto di salma (prima dell'accertamento di morte)" o qualsiasi altra documentazione di legge; l'addetto al trasporto deve consegnare la salma a chi è incaricato di riceverla.

Il trasporto di salma deve avvenire in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale devono essere adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.

Per i trasporti di salma dal luogo del decesso ad altro, sito anche in altro Comune, purché all'interno del territorio della Regione Lombardia, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, si osservano le prescrizioni di Legge.

6. Il servizio di trasporto funebre, effettuato sotto la diretta responsabilità giuridica civile e penale del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, deve essere svolto con almeno 4 operatori funebri o necrofori. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi il collocamento nella bara, dopo

l'accertamento di morte, il prelievo, la chiusura e il trasferimento del feretro, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, della cremazione o dell'obitorio.

7. Il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, nella sua veste di "incaricato di pubblico servizio" ai sensi dell'art. 358 C.P. e successive modificazioni, deve assolvere a tutte le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, ed in particolare, deve:

- a) per il trasporto di salma
 - compilare e sottoscrivere il modulo regionale denominato "Modulo per trasporto di Salma (prima dell'accertamento di morte)";
 - Consegnare la salma al responsabile della struttura ricevente;
- b) per il trasporto di cadavere
 - compilare e sottoscrivere il modulo regionale denominato "Verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere" assolvendo tutte le formalità in esso contenute;
- c) apporre il proprio sigillo sulla cassa;
- d) consegnare il feretro al responsabile incaricato del ricevimento.

Mezzi di trasporto

Il trasporto di salme o cadaveri deve farsi soltanto con idonei automezzi ai sensi della vigente normativa, salvo disposizioni diverse del Direttore del Settore ove si tratti di speciali onoranze.

La sistemazione degli addobbi floreali all'esterno dell'auto funebre è consentita solo se sono sistemati sugli appositi sostegni.

Servizio funebre

8. Costituisce servizio funebre o funerale, il servizio complessivo comprendente il trasporto funebre, la fornitura di cassa, fiori e di tutti gli eventuali trattamenti aggiuntivi richiesti, la fornitura ed affissione degli avvisi di decesso, che parte dal posto in cui è collocato il cadavere e giunge al luogo di sepoltura.

9. Il Comune assolve a richiesta il servizio funebre. Il servizio viene svolto dietro pagamento delle tariffe fissate dalla Giunta comunale.

10. In caso il servizio sia svolto da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, sulla base di un contratto tra il cittadino ed il soggetto autorizzato in tal senso si applicano ad esso le tariffe di cui al prezzario di tutte le prestazioni e forniture, che deve essere obbligatoriamente esposto da ogni soggetto esercente l'attività funebre nei propri locali.

11. I cittadini, o chi da essi delegato, possono richiedere, al momento di fissare il funerale, che lo svolgimento del servizio funebre avvenga con il corteo. La fissazione del servizio funebre è di competenza dei cittadini, di chi da essi delegato, o dell'esercente l'attività funebre. L'ufficio competente ne notizia la Polizia Locale, cui compete la gestione della viabilità e sicurezza stradale su tutto il territorio cittadino. Il soggetto esercente l'attività funebre, in quanto autorizzato al trasporto, ha la responsabilità che il corteo si svolga con ordine e decoro.

12. Il Comune, d'intesa, ove il caso, con le autorità religiose o militari, determina l'ordine delle rappresentanze in particolari casi di considerevole concorso di persone.

13. Nei casi in cui per l'angustia delle scale o dei pianerottoli, il trasporto del feretro a piano terreno appaia particolarmente difficoltoso, è data facoltà al soggetto esercente l'attività funebre, di disporre la composizione del cadavere nella cassa a piano terreno. Tale composizione dovrà avvenire adottando quelle cautele che l'igiene e la delicatezza della operazione esigono.

14. Nel territorio del comune di Milano i funerali possono essere svolti 365 giorni all'anno distribuiti nell'arco delle 24 ore. Lo svolgimento dei funerali è autorizzato dal Dirigente competente

15. Il Direttore del Settore, a seconda delle necessità e apposite esigenze fissa gli orari per il trasporto dei cadaveri o delle salme, le modalità o i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. Le soste presso i luoghi di culto sono stabiliti, sentiti i relativi ministri di culto.

16. Il feretro può sostare in Chiesa o nel Tempio o in Sala per le Commemorazioni Civili per la mera durata dell'ordinaria cerimonia. Terminata la funzione, il trasporto funebre si dirige direttamente al Cimitero assegnato per il percorso più breve.

17. Non sono ammesse soste lungo il percorso, salvo preventiva autorizzazione da parte del Dirigente in caso di particolari cerimonie od onoranze, per giustificati motivi.

Art. 9 – Trasporto di persone decedute fuori abitazione

1. Quando non ostino disposizioni di legge il Direttore del Settore può autorizzare il trasporto del cadavere dal luogo di decesso all'abitazione.
2. Di norma, mezz'ora prima del funerale, il cadavere in cassa chiusa e a mezzo autofunebre viene portato nell'atrio dello stabile, nel cortile o in un idoneo locale a piano terreno.
3. Quando ricorrano circostanze particolari, o nel caso di speciali onoranze, il Direttore può autorizzare anche il trasporto ad altra sede diversa dall'abitazione del defunto.
4. La richiesta del trasporto di defunti non residenti in vita nello stabile deve essere corredata dal consenso dell'amministrazione dello stesso o del rappresentante dell'ente o associazione nella cui sede vengono tributate le onoranze.

Art. 10 –Ingresso feretri da altri Comuni

1. Ove richiesto, effettuati i dovuti accertamenti e previa autorizzazione dell'Ufficio Comunale, i feretri provenienti da altri comuni potranno essere trasportati all'abitazione od ad altro luogo richiesto dai familiari oppure direttamente alla parrocchia di appartenenza.
2. Nell'orario di chiusura dei cimiteri i feretri dovranno essere portati al civico obitorio od ad altra struttura all'uopo autorizzata dove verranno fornite indicazioni in merito al luogo e alle modalità per il deposito.

Art. 11 – Caratteristiche delle casse funebri

1. Le caratteristiche delle casse, e degli accessori interni ed esterni, dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Ogni feretro deve recare infissa una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile recante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, data di morte del defunto e il nome o il marchio del soggetto autorizzato al trasporto funebre.
3. Tutte le casse devono esser dotate di piedini applicati che devono essere di cm. 5 di altezza, distanziati fra loro almeno cm. 25, e facilmente amovibili.
4. Ai sensi dell'allegato 3 punto 5 del Regolamento Regionale Lombardo n. 6/2004, quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale biodegradabile avente funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto.
Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale assorbente a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione. Tali sostanze non devono essere tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
Per quanto attiene alla collocazione del solo materiale biodegradabile favorente i processi di scheletrizzazione all'interno della cassa, deve risultare nel "verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere" al punto indicante le precauzioni igienico sanitarie adottate, con espressa menzione del tipo di materiale utilizzato e della denominazione del produttore.
Sono fatti salvi i casi in cui il feretro ligneo sia destinato alla cremazione.

TITOLO III – TIPOLOGIE DI SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 12 – Ammissione nei cimiteri e loro circoscrizione

1. Nei cimiteri del Comune di Milano sono accolti e seppelliti, quando non venga richiesta o disposta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti, i feti, questi ultimi nell'eccezione di cui alla vigente legge regionale e al relativo regolamento, nonché al regolamento nazionale, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa e gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi nonché le ceneri, nel rispetto della

normativa vigente e delle specifiche disposizioni di dettaglio emanate dal Direttore del settore. Le parti anatomiche vengono di norma avviate a cremazione e le ceneri disperse in cinerario comune. I feti, questi ultimi nell'eccezione di cui alla vigente legge regionale e al relativo regolamento, nonché al regolamento nazionale, per i quali non sia stata richiesta sepoltura vengono, di norma, avviati a cremazione e le ceneri conferite nel cinerario comune.

2. In particolare hanno diritto di sepoltura i cadaveri di persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della loro morte, la propria residenza.

3. A questi soli fini, non si considera abbiano perso la residenza nel comune le persone che siano state cancellate dall'anagrafe della popolazione residente in quanto ricoverate in strutture sanitarie di cura che impongono tale adempimento ai loro assistiti.

4. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti accolti i cadaveri delle persone aventi diritto al seppellimento nel comune in sepoltura privata: individuale o di famiglia.

5. Nel Comune di Milano esistono più cimiteri. Il bacino d'utenza d'uno o dell'altro cimitero è detto circoscrizione. L'estensione ed ubicazioni delle singole circoscrizioni cimiteriali è stabilita con determinazione dirigenziale da affiggersi all'albo pretorio e nei singoli cimiteri almeno per trenta giorni consecutivi.

6. I defunti residenti in vita nel Comune sono sepolti nel cimitero della circoscrizione in cui trovasi la loro abitazione così come risultante dai registri anagrafici.

7. I defunti non residenti in vita nel Comune sono sepolti nel cimitero della circoscrizione in cui trovasi il luogo del decesso.

8. Per giustificati motivi il Direttore del settore, compatibilmente con la disponibilità di spazi e con le esigenze del servizio, può autorizzare la sepoltura in cimitero di diversa circoscrizione. Analogamente, per giustificati motivi, può concedere la sepoltura anche ai non residenti deceduti fuori comune.

Art. 13 – Reparti speciali

1. Le parti anatomiche riconoscibili, i nati morti, i feti, questi ultimi nell'eccezione di cui alla vigente legge regionale e al relativo regolamento, nonché al regolamento nazionale dove possono essere sepolti, sulla base di apposita istanza del familiare o dell'avente titolo, esclusivamente nel cimitero in cui trovasi l'apposito reparto ad essi destinato, nel rispetto di quanto determinato dal Direttore del settore.

2. Nel rispetto del Piano Regolatore Cimiteriale possono, altresì, essere previsti reparti speciali destinati al seppellimento di:

- appartenenti a comunità religiose o professanti culti diversi da quello cattolico;
- vittime militari o civili, cadute in tempo di pace o di guerra;
- vittime di pubblica calamità.

3. In caso eccezionale possono essere istituiti altri reparti speciali, previa stipulazione di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale da parte di Enti o Comunità, senza scopo di lucro.

4. Nel caso di aree concesse a tali enti o comunità, qualora il concessionario ne faccia richiesta, l'amministrazione potrà anche concedere spazi aventi durata da concordarsi e mai superiore ai novantanove anni, destinati alla realizzazione di cripte/ossari/cinerari.

5. Le maggiori spese connesse alle opere necessarie per la realizzazione di tali reparti, gli oneri manutentivi delle aree e delle sepolture, gli allestimenti necessari o i ripristini successivi alla scadenza, salvo stipula di apposite e diverse convenzioni, di norma sono poste in carico alle comunità o ai soggetti richiedenti.

6. La Giunta Comunale concede l'assegnazione di sepoltura nel reparto dei benemeriti riservato ai soggetti per i quali siano stati riconosciuti particolari onori, secondo i criteri da essa stabiliti.

Art. 14 – Tipi di sepoltura

1. L'inumazione, la tumulazione e la cremazione sono servizi pubblici onerosi. Sono altresì servizi pubblici onerosi l'esumazione e l'estumulazione. Tipi di sepoltura:

- inumazione in campo comune;

- inumazione nei campi destinati ai professanti la religione ebraica;
- inumazione nei campi destinati agli ordini religiosi;
- inumazione nei campi destinati ai professanti la religione musulmana;
- inumazione in campi destinati ai professanti di altri culti religiosi;
- reinumazione nei campi indecomposti, a seguito di esumazione ordinaria o straordinaria, qualora la salma risulti non mineralizzata, per un periodo non inferiore ad anni due qualora gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi/conservativi vengano trattati con sostanze biodegradanti; per un periodo non inferiore ad anni cinque in caso contrario;
- tumulazione in caselle di colombaro costruite dal Comune e concesse a pagamento;
- tumulazione a pagamento in ossari/cinerari concessi dal Comune per resti mortali e ceneri;
- conferimento gratuito in ossario comune per resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione a seguito di disinteresse dei familiari e/o aventi titolo.
- Inumazione in campo adulti o bambini per un periodo non superiore ad anni dieci;
- Inumazione in campo feti per un periodo non inferiore ad anni cinque;
- Inumazione in campo per sepoltura di parti anatomiche riconoscibili per un periodo non inferiore ad anni cinque.

2. Il Comune esegue e stabilisce le modalità di esecuzione delle operazioni mortuarie all'interno dei cimiteri, curandone in via esclusiva la relativa registrazione.

Il Comune esegue e stabilisce le modalità di cremazione curandone in via esclusiva la relativa registrazione.

3. Il Comune può riservarsi di eseguire servizi ed attività, accessorie o correlate alle operazioni mortuarie, da svolgersi all'interno dei cimiteri, dell'obitorio o del crematorio.

La Giunta Comunale stabilisce la tipologia di tali servizi ed attività e gli importi delle tariffe.

Art. 15 – Spazi tumulativi individuali

1. Sono a tumulazione la sepulture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie. Essi si distinguono in:

- colombari, con durata ventennale;
- colombari, con durata quarantennale;
- colombari areati, con durata decennale;
- cinerari gratuiti con durata decennale;
- ossari/cinerari, con durata quindicennale;
- ossari/cinerari con durata trentennale.

2. Per i colombari, ossari, cinerari, alla scadenza del termine di concessione originario è ammesso il rinnovo, per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata della concessione originaria, previo pagamento delle tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Non è ammesso il rinnovo per i cinerari gratuiti con durata decennale.

Sono consentite le seguenti tipologie di rinnovi:

- Rinnovi con durata ventennale di colombari
- Rinnovi con durata quarantennale di colombari
- Rinnovi con durata decennale di colombari areati
- Rinnovi con durata quindicennale di ossari/cinerari
- Rinnovi con durata trentennale di ossari/cinerari

3. I resti, le ceneri o gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi o conservativi dei defunti ubicati nelle sepulture, per le quali non sarà stato richiesto il rinnovo della concessione o sarà stata dichiarata la decadenza per inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione, saranno estumulati e conferiti negli ossari o cinerari comuni o inumate in appositi campi.

4. Le concessioni delle caselle di colombaro potranno essere assegnate, in mancanza di un feretro da tumularvi, solo a coloro che abbiano compiuto i settanta anni di età e non abbiano parenti in vita entro il secondo grado.

5. Le concessioni delle cellette cinerarie saranno assegnate solo in presenza delle ceneri di un defunto. In assenza, la celletta cineraria sarà concessa solo a coloro che abbiano compiuto i settanta anni di età, non abbiano parenti in vita entro il secondo grado ed abbiano formalmente espresso la volontà alla cremazione.
6. Le concessioni delle cellette ossario potranno essere assegnate in occasione di esumazione, estumulazione o rinvenimento di resti.
7. Qualora il richiedente abbia compiuto 70 anni di età ed abbia parenti in vita solo di 2° grado, e dichiarati di non avere contatto alcuno con i medesimi, il dirigente può autorizzare la concessione di caselle di colombaro/cinerario/ossario a coloro che non si trovino nelle condizioni di cui a precedenti commi.
8. Le modalità di assegnazione degli spazi tumulativi individuali e la disciplina di eventuali spostamenti e/o avvicinamenti saranno stabilite con determinazione dirigenziale.
9. Nelle concessioni gratuite decennali per la tumulazione delle ceneri, a seguito di cremazione gratuita è ammessa la sola iscrizione di cognome, nome, data di nascita e di morte, e l'apposizione di fotoceramica. E' vietata l'apposizione di portavasi, portalumi od altri simboli ed emblemi. Qualora si desiderasse apporre su tali sepolture portavasi, portalumi o altri simboli, all'atto della richiesta e prima del rilascio della relativa autorizzazione dovranno esser versati tutti gli importi o le tariffe di concessione precedentemente non versate.
10. E' consentita la tumulazione di massimo due cassetine contenenti resti ossei o ceneri all'interno di un singolo ossario/cinerario individuale purché le misure di ingombro libere interne destinate a ciascuna cassetina non siano inferiore a mt. 0.70 x 0.30 x 0.30 in caso di resti ossei, e mt. 0.40 x 0.40 x 0.40 in caso di ceneri e purché i defunti da tumulare nello stesso spazio individuale fossero stati legati in vita da rapporti di parentela, affinità o di particolari rapporti affettivi.

Art. 16 – Cremazione

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base di:
 - disposizione testamentaria;
 - iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
 - volontà manifestata dal coniuge;
 - volontà manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74-75-76- e 77 del Codice Civile; nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza dei pari grado;
 - la manifestazione di volontà deve essere resa in forma scritta ed inserita nella istanza di cremazione.
2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito il certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti l'accertamento di morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Nel caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla A.S.L. nella quale pertinenza si trova la struttura sanitaria che ha operato l'amputazione.
3. Le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria. L'urna deve essere sigillata e contenere le ceneri di un solo cadavere. All'esterno dell'urna deve esserci l'indicazione del nome e cognome del defunto data di nascita e di morte.
4. E' consentito l'affidamento dell'urna cineraria al familiare, previa richiesta della relativa autorizzazione che viene rilasciata:
 - dal Comune in cui è avvenuto il decesso;
 - dal Comune che ha autorizzato la cremazione postuma e/o di resti mortali;
 - dal Comune ove sono già tumulate le ceneri di cui si chiede l'affidamento.

L'affidamento è rilasciato alla persona indicata dal defunto, oppure per manifestazione di volontà del coniuge, parte ed affine secondo gli artt. 74 e segg.ti del CC e, nel caso di concorso tra di loro, della

maggioranza assoluta di essi. Deve essere sottoscritto un documento nel quale l'affidatario dichiara il luogo della destinazione finale delle ceneri. Tale documento accompagna le fasi di trasporto delle ceneri e deve essere conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare o personale è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

La variazione di residenza comporta la segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, deve provvedere al deposito presso il cimitero di spettanza dell'urna cineraria e successivamente richiederne la tumulazione o la dispersione nel cinerario comune, allegando la relativa autorizzazione di affidamento.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a. per affidamenti di urne autorizzati:
 - dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
 - dei dati identificativi del defunto;
- b. per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza:
 - dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- c. per i recessi dall'affidamento:
 - dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- d. data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

5. Può essere autorizzata la dispersione delle ceneri, qualora il defunto in vita abbia manifestato tale volontà. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dalla L. 130/2001 art. 3 o nel cinerario comune e può essere fatta dai soggetti indicati nell'art. 7 comma 2 della L. R. n. 22/2003. Ove il defunto, pur avendo manifestato la volontà alla dispersione delle ceneri, non abbia indicato il luogo, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 5 del R.R. 6/2004 e successive modifiche ed, in assenza di alcuna dichiarazione degli stessi, si procederà alla dispersione nel cinerario comune.

6. Hanno diritto di cremazione nei crematori del Comune di Milano i defunti che in vita erano residenti nel territorio comunale, o che ivi sono deceduti, o che appartengono al bacino di riferimento individuato ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Regionale Lombardo n. 6/2004 e successive modificazioni.

Art. 17 – Esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni ordinarie si effettueranno, una volta decorso il termine di inumazione di cui all'art. 14 comma 1 del presente regolamento, secondo una precisa programmazione stabilita dalla Direzione del Settore di concerto con i Servizi Cimiteriali. Non avranno luogo nei mesi di giugno, luglio ed agosto.

2. Le estumulazioni ordinarie verranno effettuate solo a seguito di mancato rinnovo, per rinuncia o disinteresse da parte dei familiari e/o degli aventi titolo, delle sepolture individuali (colombari, cellette ossario/cinerario).

3. Le esumazioni/estumulazioni ordinarie saranno rese note alla cittadinanza mediante l'affissione di pubblici manifesti, per almeno 90 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali, all'Albo Pretorio comunale, agli ingressi dei cimiteri cittadini, dei campi oggetto delle esumazioni, nelle delegazioni anagrafiche, negli spazi pubblici consentiti, nei consigli di zona ed in tutte le strutture pubbliche di maggior affluenza.

4. Le esumazioni/estumulazioni straordinarie verranno effettuate, ad eccezione di quelle disposte dall'attività giudiziaria, su richiesta ed a carico dell'avente titolo o suo delegato, in ottemperanza alla vigente normativa e nei seguenti casi:

- - per successiva tumulazione di salma, resti ossei/ceneri in tomba collettiva o individuale;
- - per trasporto di salma, resti ossei/ceneri fuori comune;
- - per ristrutturazione di tomba di famiglia;
- - per affidamento/dispersione delle ceneri.

5. L'operatore, osservate le condizioni della cassa, farà in modo che la stessa venga trattata con le necessarie cautele igienico – sanitarie.
6. Esaminato il cadavere contenuto nella cassa, se questo non è completamente mineralizzato si procede alla sua reinumazione fino al completamento della mineralizzazione in apposito campo indecomposti, previo trasferimento dello stesso in apposita cassa.
Stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione spetta agli operatori addetti.
E' possibile, qualora il cadavere non fosse completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura indicata dai familiari o da coloro che ne sono delegati.
7. Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute vengono conferite nell'ossario comune, a meno che i familiari e/o gli aventi titolo abbiano richiesto in concessione una celletta ossario.
8. La irreperibilità anagrafica o la irreperibilità accertata degli aventi diritto viene dimostrata secondo le modalità degli art. 140/143 del Codice di Procedura Civile. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
9. Il Sindaco, sentita l'A.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione dei resti mortali dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni.
10. Gli oggetti posti nei feretri, ed eventualmente rinvenuti, se non richiesti dai familiari, saranno collocati nella cassetta contenente i resti ossei. Gli avanzi di indumenti e delle casse rinvenuti saranno smaltiti quali rifiuti speciali.
11. E' proibito al pubblico di assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione. Possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle famiglie.

TITOLO IV - CONCESSIONI DI AREE O MANUFATTI PER SEPOLTURE PRIVATE

Art. 18 – Concessioni

1. Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R n. 361/2000 o ad enti morali, non aventi scopo di lucro, l'uso di aree per la realizzazione di sepoltura a sistema di tumulazione ed inumazione per famiglie e collettività.
Il Comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture . Per tali casi sono determinate apposite tariffe che comprendano anche i costi di costruzione e di ammortamento sostenuti.
L'area o il manufatto viene concessa in diritto d'uso. L'acquisto, la posa, la rimozione, la manutenzione ordinaria del monumento è a carico del privato.
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa. La concessione è regolata da apposito contratto che dovrà indicare:
 - l'identificazione, il numero dei posti;
 - la durata;
 - il concessionario;
 - i nominativi dei defunti destinati ad esservi collocati, se ritenuto utile dal concessionario;
 - gli obblighi giuridici ed economici, assicurativi;
 - le condizioni di decadenza, revoca, cessazione.
3. Le aree sono assegnate a seguito di presentazione di richiesta redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale a coloro che risultino residenti nel comune dalla data di presentazione della richiesta stessa sino al momento della stipula del contratto di concessione.
4. Le aree non possono essere assegnate a coloro che hanno già ottenuto una concessione per la realizzazione di una tomba di famiglia.

5. Le richieste di assegnazione di spazi per la realizzazione di sepolture collettive hanno validità quinquennale con decorrenza dalla data di protocollazione dell'istanza. Decorso tale termine, in assenza di assegnazione, in assenza di spazi disponibili o in presenza di formale rinuncia espressa le istanze suindicate sono archiviate d'ufficio.

6. Il diritto d'uso delle concessioni a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, delle parti anatomiche riconoscibili, dei prodotti abortivi o del concepimento, dei nati morti o dei feti, delle ceneri del concessionario, del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti in linea retta, degli affini sino al sesto grado, dei conviventi more uxorio da almeno tre anni, e delle persone che abbiano acquisito nei confronti del concessionario particolari benemeritenze.

7. Il diritto d'uso delle sepolture collettive concesse ad associazioni od enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, delle parti anatomiche riconoscibili, dei prodotti abortivi o del concepimento, dei nati morti o dei feti, o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione. L'accertamento di tale titolo si intende comprovato dalla presentazione, prima del rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, di apposito nulla osta da parte dell'associazione o ente concessionario.

8. Le sepolture collettive concesse a persone fisiche devono recare visibile l'indicazione del cognome del concessionario e/o di altro cognome a sua scelta purché il cognome indicato sia quello di una persona avente diritto alla sepoltura nella tomba anzidetta.

9. Le sepolture collettive concesse ad enti od associazioni devono recare visibile l'indicazione del nome del sodalizio.

Art. 19 – Durata

1. Le concessioni delle sepolture collettive (giardini, edicole, pilastri cinerari) sono a tempo determinato e la loro durata è di anni novantanove.

2. La data di decorrenza della concessione coincide con la data di stipula del relativo contratto.

3. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano disciplinate dal relativo contratto di concessione.

4. E' consentito rinnovare una concessione scaduta. La durata del rinnovo è pari a quella prevista nel contratto. La tariffa della concessione rinnovata è quella vigente al momento del rinnovo.

5. Le concessioni a tempo indeterminato sono inammissibili. Per i contratti già stipulati la perpetuità rimane salva. La modifica di una concessione perpetua per qualsiasi motivo, dà origine ad una nuova concessione a tempo determinato regolata con le modalità e scadenza previste nel presente Regolamento.

Art. 20 Decadenza – Revoca

1. La concessione decade per:

- mancata costruzione, senza giustificato motivo, dei manufatti cimiteriali entro il termine di anni tre dal rilascio della concessione, salvo eventuale proroga per causa di forza maggiore o difficoltà oggettive ed impreviste;
- mancata presentazione dei progetti relativi alla costruzione della sepoltura, salvo eventuale proroga per cause di forza maggiore o difficoltà oggettive ed impreviste entro un anno dalla stipula del contratto di concessione;
- inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
- quando la sepoltura risulti in stato di abbandono;
- mancata ricollocazione del monumento a seguito di asportazione dello stesso;
- inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione e/o dalla vigente normativa o da disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione Comunale o del Direttore del Settore;

- difformità non sanabili delle opere rispetto alle autorizzazioni edilizie;
- sepoltura di non aventi titolo;
- rinuncia espressa del concessionario o, in caso di suo decesso, degli eredi o aventi titolo;
- trasferimento di salme/resti/ceneri in altre sepolture allorquando non ne venga preventivamente richiesto e autorizzato il riutilizzo per il periodo residuo della concessione in essere per salme/resti/ceneri di parenti o affini entro 6° grado del defunto o del concessionario.

2. Pronunciata la decadenza, si disporrà la traslazione di feretro, resti, ceneri, nel campo, ossario, e cinerario comune. Il monumento apposto sulla sepoltura può essere assegnato, previa apposita istanza da presentare entro 30 gg dalla comunicazione della decadenza, al concessionario o avente titolo. In caso contrario rimarrà a disposizione del Comune che potrà anche alienarlo o donarlo. Il corrispettivo di eventuali alienazioni sarà conferito in apposito fondo destinato ai funerali di cittadini non abbienti.

3. La concessione viene revocata quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. La concessione in essere viene revocata e viene concesso agli aventi diritto, l'uso, per il tempo residuo spettante secondo il termine della concessione di altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o, se ciò non fosse possibile, nell'ambito di altro cimitero comunale. Rimangono a carico dell'Amministrazione comunale le spese per la traslazione dalla vecchia alla nuova tomba.

4. Della decisione di revoca sarà data notizia al concessionario ove noto, e, in difetto di conoscenza, si procederà alla pubblicazione all'Albo del Comune e del Cimitero per la durata di gg. 60, con indicazione del giorno fissato per la traslazione. Nel giorno fissato la traslazione avrà luogo anche senza la presenza del concessionario o parenti ed affini.

Art. 21 – Rinuncia

1. In caso di rinuncia ad una sepoltura il concessionario, ha diritto al rimborso del corrispettivo versato, dedotto il 20 % per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data di concessione, con esclusione delle somme pagate per diritti e spese.

2. Nessun rimborso è dovuto in caso di rinuncia ad una sepoltura decennale.

Art. 22 – Estinzione

Le concessioni si estinguono per:

- scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo;
- soppressione del cimitero (ai sensi dell'art. 26 del R.R. n. 6/2004);
- revoca della concessione;
- trascorsi vent'anni dalla morte dell'ultimo concessionario/avente diritto.

Art. 23 – Nuova occupazione degli spazi tumulativi individuali

1. E' ammessa la rioccupazione degli spazi tumulativi individuali assegnati per il periodo residuo della concessione originaria.

Il concessionario o gli aventi titolo possono chiedere la tumulazione di nuove salme, resti o ceneri di parenti o affini entro il 6° del defunto o del concessionario a seguito di:

- trasferimento ad altra sepoltura di salme/resti/ceneri precedentemente tumulate;
- estumulazione per affido o dispersione ceneri precedentemente tumulate.

2. In caso di nuova occupazione di un colombaro, la durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente al raggiungimento del termine suindicato, dietro versamento della corrispondente tariffa..

Art. 24 – Salme, resti o ceneri contenute in sepolture estinte, decadute, rinunciatae o revocate

Nei casi di estinzione, rinuncia, revoca, decadenza delle concessioni, ove non diversamente richiesto, le salme, resti o ceneri in esse contenute saranno collocati nei campi, ossari e cinerari comuni.

Art. 25 – Destinazione delle sepolture collettive di pregio artistico o storico

Le sepolture collettive di pregio artistico o storico dichiarate decadute, revocate, rinunciatae o estinte possono essere nuovamente concesse. L'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di concessione del manufatto esistente nonché gli eventuali oneri, di tipo anche manutentivo o di restauro conservativo, da porsi in carico ai nuovi concessionari.

I titolari di tombe di famiglia perpetue possono proporre al Comune la cessione delle sepolture a titolo oneroso. In tal caso, la definizione del corrispettivo è determinata da una perizia compiuta da esperti indicati dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione si impegna a concedere tali cappelle di famiglia ad un canone non superiore al prezzo determinato dalla perizia, incrementato degli oneri tecnici ed amministrativi sopportati.

Art. 26 – Rientro in possesso di tombe di famiglia da parte del comune

Le tombe di famiglia non potranno di norma essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

TITOLO V – NORME TECNICHE

Art. 27 – Norme tecniche

1. Inumazioni in campo comune

Il cimitero è dotato di campo comune destinato alla sepoltura per inumazione. Le inumazioni hanno la durata di anni 10 dal giorno del seppellimento.

Il campo è diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, senza distinzione di sesso.

Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Nelle inumazioni a titolo gratuito non è mai consentita l'apposizione di monumenti o segni funebri. E' consentita, a spese dei familiari del defunto, l'eventuale realizzazione di apposito giardinetto ornamentale.

2. Fosse di inumazione

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

3. Feretri per inumazione

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno dolce di spessore minimo di cm 2 ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa metallica dovrà essere preferibilmente esterna, e rimossa prima dell'inumazione.

4. Cassettine resti ossei/ceneri

Le dimensioni delle cassetine devono rispettare quelle previste dal vigente regolamento regionale n. 6/2004 e successive modificazioni.

Nel caso in cui un cimitero non abbia una disponibilità di spazi tale da garantire il fabbisogno per la cittadinanza di cellette ossario/cinerario è ammesso l'allestimento, nelle pareti vuote, di moduli contenitori in acciaio a geometria variabile muniti di appositi supporti, ai quali dovrà essere ancorata la cassetina/urna cineraria. La targhetta già apposta sulla cassetina/urna cineraria è intesa quale identificazione del defunto.

Analogo sistema è consentito nelle sepolture collettive (tombe di famiglia).

5. Uso della sepoltura collettiva

a) Il diritto d'uso della sepoltura collettiva è ammesso fino al completamento della capienza della medesima.

b) I defunti ubicati in una sepoltura collettiva potranno essere estumulati per: riduzione a resti, cremazione, affido o dispersione ceneri, trasferimento in altro comune od in altra sepoltura ad esclusione di richieste di conferimento in ossario/cinerario comune .

c) Nel caso in cui i resti o le ceneri dei defunti estumulati non siano stati collocati nella sepoltura di originaria destinazione, non saranno autorizzate nuove tumulazioni in tali sepolture fino alla idonea ricollocazione del defunto estumulato, del pagamento di tutti gli oneri maturati, e verrà fissato al concessionario, od agli aventi titolo, un termine perentorio entro cui i resti o le ceneri dovranno obbligatoriamente essere ricollocati nella sepoltura originaria. Decorso infruttuosamente tale termine potrà essere dichiarata la decadenza della sepoltura.

d) Gli spazi tumulativi che siano stati liberati a seguito di operazioni cimiteriali di estumulazione potranno essere nuovamente occupati previo versamento della tariffa al momento vigente.

6. Sepolture collettive

I progetti per la costruzione, la modificazione ed il restauro delle sepolture collettive e dei monumenti novantanovenali, devono essere sottoposti preventivamente al parere dell'ASL, qualora gli stessi siano destinati alla tumulazione di salme o resti ossei/ceneri.

I progetti, corredati se necessario del parere dell'ASL, devono essere sottoposti al parere della Commissione Edilizia, quest'ultima integrata da un professionista, particolarmente esperto del settore, che deve esprimere parere in ordine al valore intrinseco dei materiali utilizzati, nonché alle soluzioni architettoniche adottate per la progettazione delle opere da realizzarsi.

I progetti relativi alle tombature delle sepolture novantanovenali devono essere sottoposti preventivamente al solo parere dell'ASL.

I progetti devono avere caratteristiche di particolare valore artistico, adeguato alla dignità ed al prestigio del luogo.

Il Direttore di Settore autorizza la manutenzione ordinaria delle sepolture collettive ed il restauro conservativo delle stesse.

Il Direttore di Settore, nel rispetto delle norme tecniche e delle leggi vigenti, nonché del Regolamento Edilizio, autorizza altresì le varianti a progetti già approvati non sostanzialmente modificativi del progetto originario, su richiesta del concessionario e corredate di relazione tecnica redatta dal progettista incaricato.

Art. 28 – Dimensione dei monumenti

1. Monumenti su sepolture decennali:

- la superficie di terreno direttamente coperta dal monumento non deve superare i 2/3 della superficie delle fosse ed un'altezza di mt 1,50.

- le dimensioni in pianta e le massime di alzata dei monumenti sui campi decennali e giardini decennali sono regolamentate da apposite determinazioni del Sindaco.

2. I monumenti devono rispondere a criteri di massima semplicità, decoro e durata.

3. Monumenti su giardini novantanovennali:

- dimensioni m. 1,20 per m. 2,50 (m. 3,25 per m. 2,50 se doppi);
- altezza massima m. 2,50 salvo diverse disposizioni prescritte per i singoli campi, con possibilità di deroga alla misura indicata in altezza per riconosciuta qualità della proposta progettuale.

Sui monumenti novantanovennali non è consentita l'applicazione di foto ceramiche con l'effigie dei defunti.

Quando l'effigie viene realizzata con modalità (statue, bronzi, medaglioni, lastre incise, ecc.) e materiali diversi, questa sarà prevista in sede di progetto generale del monumento e risolta esteticamente nel contesto dello stesso.

4. Edicole e cripte:

- le dimensioni in pianta e in alzata dovranno uniformarsi ai vincoli stabiliti per i singoli campi o spazi e, comunque, dovranno essere contenute in m. 4,50 per m. 4,50 e altezza massima m. 6,50 misurata nella parte alta dell'edificio per l'edicole con possibilità di deroga alla misura al colmo di m. 7; m. 1,20 del manufatto e m. 3 altezza totale comprensiva dell'eventuale monumento per le cripte con possibilità di deroga alla misura indicata in altezza per riconosciute qualità della proposta progettuale.

E' inoltre prevista la costruzione di monumenti cinerari con possibilità tumulative sia interrate che fuori terra.

L'altezza complessiva del manufatto fuori terra deve essere contenuta in m. 2,00, con possibilità di deroga di maggiore altezza a seguito di una accertata qualità estetica da parte della Commissione Edilizia Cimiteriale.

Tutte le tipologie di sepoltura dovranno rispondere a criteri sia ergonomici che di sicurezza per quanto concerne l'esecuzione delle operazioni di tumulazione.

Sono fatte salve diverse disposizioni relative sia all'altezza massima sia alla profondità prescritte per singoli campi od aree cimiteriali.

Art. 29 – Caratteristiche dei monumenti apposti su sepolture decennali e delle lastre di colombari, ossari o cinerari

1. Ferme restando le prescrizioni di legge sulle modalità di chiusura dei loculi, all'esterno dei colombari, ossari o cinerari devono essere applicate lastre di materiale, caratteristiche e dimensioni di volta in volta specificate dall'Amministrazione.

2. Tali lastre devono recare inciso sul lato visibile nell'angolo superiore il numero progressivo della sepoltura con caratteri aventi altezza di cm. 3.

3. E' consentita altresì l'incisione del solo marchio, o della ragione sociale della ditta esecutrice dei lavori, sul lato visibile nell'angolo inferiore occupando una superficie non superiore a cm. 2 di lunghezza e cm. 1 di altezza.

4. I monumenti collocati sulle sepolture decennali devono recare inciso sulla parte anteriore del lato destro il numero progressivo della sepoltura con caratteri aventi altezza di cm. 3.

5. E' consentita altresì l'incisione del solo marchio, o della ragione sociale della ditta costruttrice, sulla parte anteriore, indifferentemente sul lato destro o sinistro, occupando una superficie non superiore a cm. 10 di lunghezza e cm. 2 di altezza.

Art. 30 – Trasferimento di monumenti o segni funebri da una ad altra sepoltura

Il Direttore del Servizio può autorizzare il trasferimento di un monumento o di un segno funebre da una ad altra sepoltura quando si tratti di tombe ove sono inumate o tumulate salme di parenti od affini del defunto o del richiedente.

Art. 31 – Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture e di tutto ciò che vi è apposto a titolo ornamentale o commemorativo spetta ai concessionari o agli aventi titolo.
2. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per garantire la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza della sepoltura o dei visitatori del cimitero. Nessuna manutenzione o opera può esser eseguita sulle sepolture senza preventiva comunicazione o autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti.
3. Le spese relative alle manutenzioni sono a carico dei concessionari o degli aventi titolo, i quali sono anche responsabili civilmente e/o penalmente di ogni danno occorso a persone o cose in ragione di eventuali carenze manutentive.
4. In caso di pericolo grave od imminente, nelle more degli interventi manutentivi su indicati, il Comune può, a propria cura e discrezione, provvedere a mettere in sicurezza la sepoltura, con diritto di riscossione coattiva ai sensi di legge delle spese sostenute in via anticipata. I costi saranno posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido.
5. Di norma, ove tecnicamente possibile, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si eseguono direttamente in cimitero senza asportazione di monumenti, parte di essi o segni funebri. Nel caso di impossibilità o per motivi di opportunità può esserne autorizzata l'asportazione temporanea.
6. All'atto della richiesta di asportazione dovrà essere indicata la data di effettuazione ed il termine perentorio entro cui verrà riportato in cimitero quanto asportato.
7. In caso di inosservanza del termine di riconsegna, salvo proroga concessa dagli uffici comunali per giustificati motivi, trascorsi inutilmente ulteriori 30 giorni e dopo formale atto di diffida, la concessione potrà esser dichiarata decaduta.

Art. 32 – Epigrafi

1. Sulle sepolture deve essere iscritto il nome, il cognome ed almeno indicata la data di morte della persona a cui la salma, i resti o le ceneri si riferiscono.
2. L'iscrizione è subordinata a preventivo nulla osta da parte dell'ufficio comunale competente.
3. Essa è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura e deve avvenire non oltre sei mesi dalla stessa.
4. I nomi dovranno essere quelli risultanti dai registri di stato civile.
5. I nomi d'arte od i nomignoli sono consentiti, previo nulla osta da parte degli uffici comunali competenti, solamente in seconda linea e purché non contrastanti con l'austerità del luogo.

Art. 33 - Oggetti, fiori e piante ornamentali

1. E' consentito alle famiglie dei defunti deporre sulle tombe fiori recisi, piante in vaso nonché coltivare fiori od arbusti ad essenza nana purché essi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danno alle strutture cimiteriali.
2. Le composizioni floreali o le piante appassite dovranno essere tempestivamente rimosse o sostituite a cura di chi ha provveduto a deporle.
3. Allorché i fiori o le piante ornamentali siano tali da rendere indecorose le sepolture o non rispettino i criteri di cui ai commi precedenti, potranno essere, anche senza necessità di preventivo avviso, rimossi d'ufficio e smaltiti quali rifiuti. Eventuali costi di rimozione saranno posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido.
4. E' consentito deporre sulle sepolture piccoli oggetti di carattere ornamentale purché non rechino disagio, offesa o intralcio alle sepolture limitrofe o alla collettività, siano consoni al carattere del luogo e non abbiano palese valenza politica. Allorché gli oggetti apposti non rispettino i criteri di cui sopra potranno essere, anche senza necessità di preventivo avviso, rimossi d'ufficio e smaltiti quali rifiuti. Eventuali costi di rimozione potranno esser posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido.

5. Nei reparti colombari ed ossari è vietato accendere o applicare sulle sepolture lumini a cera o a olio.
6. Non è consentito occupare gli spazi comuni o gli interspazi fra le sepolture con oggetti, vasi o piantumazioni. Tutto quanto apposto irregolarmente sarà rimosso d'ufficio e smaltito quale rifiuto, senza necessità di comunicazione o avviso alcuno.

Art. 34 – Recupero di piante, foto, oggetti o segni funebri posti sulle sepolture

1. Le piante, le foto, gli oggetti o i segni funebri posti sulle sepolture possono essere ritirati dai concessionari o dagli aventi titolo solo a seguito di preventiva autorizzazione che verrà rilasciata dall'ufficio del cimitero nel rispetto delle modalità e termini stabiliti dal Direttore del Settore.
2. Il ritiro deve avvenire a cura e spese del richiedente ed in genere essere contestuale al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Nel caso in cui non sia possibile il ritiro contestuale verrà comunicato al richiedente il termine perentorio entro cui eseguire il ritiro. Decorso tale termine, senza necessità di ulteriore avviso, gli oggetti potranno esser rimossi e smaltiti.
3. Allo scadere della sepoltura, in caso di rinuncia, decadenza o revoca della stessa, o in assenza di apposita richiesta di ritiro, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro e tutto quanto è ivi posto diviene di proprietà dell'Amministrazione, senza diritto di indennizzo alcuno per il concessionario o l'avente titolo.
4. Tutto ciò che passa in proprietà del Comune ai sensi degli articoli precedenti può essere impiegato in opere di miglioramento dei cimiteri, alienato, smaltito o conservato a discrezione dell'Amministrazione, che fisserà i criteri e le modalità di impiego, alienazione, smaltimento, conservazione dei beni su indicati.
5. Cessioni a titolo gratuito possono essere autorizzate solo a favore di enti o comunità non aventi scopo di lucro e per destinazione di pubblica utilità.

TITOLO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 35 - Orari di apertura dei cimiteri e atti esposti al pubblico

1. Gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri sono stabiliti dal Sindaco e vengono esposti al pubblico all'ingresso del cimitero.
2. Sono esposti al pubblico all'ingresso del cimitero eventuali disposizioni speciali, nonché copia del presente Regolamento comunale.
3. Sono conservati presso gli uffici dei cimiteri ed affissi in almeno un luogo ben visibile al pubblico, anche durante gli orari di chiusura degli uffici, gli elenchi delle sepolture soggette ad esumazione od estumulazione ordinaria nel corso dell'anno. Tale affissione costituisce modalità di formale notifica agli interessati della data delle operazioni mortuarie suindicate. I cittadini interessati devono attivarsi con solerzia per acquisire le informazioni anzidette, al fine di prendere opportune decisioni sulla possibilità di successiva collocazione del proprio caro. E' fatto anche loro obbligo di segnalare per iscritto ogni eventuale intercorsa variazione di indirizzo, al fine di fornire all'Amministrazione i dati aggiornati per l'invio di notizie, segnalazioni o comunicazioni formali. In tali segnalazioni dovranno essere espressamente indicati i dati del defunto a cui ci si riferisce. L'omessa comunicazione di variazione esime l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito alla non ricezione della corrispondenza da parte del destinatario.

Art. 36 – Circolazione veicolare e divieti particolari

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare a piedi o in bicicletta. Potrà essere limitato l'accesso in bicicletta, qualora la presenza di alterazioni del manto di pavimentazione o la presenza di cantieri di lavoro o altro, dovessero impedire la sicurezza della circolazione.

2. E' vietata la circolazione di ogni altro veicolo privato, non preventivamente autorizzato. Tali veicoli possono accedere in cimitero nei soli giorni feriali e circolare solo secondo orari o percorsi prestabiliti.
3. Nei giorni di scarsa affluenza di pubblico, i competenti uffici comunali, previa apposita istanza, possono autorizzare l'ingresso con veicoli privati di persone aventi difficoltà di deambulazione per motivi d'età o per motivi di salute o di disabilità, purché dietro presentazione di apposita certificazione medica.
4. All'interno dei cimiteri si applicano le norme del codice della strada o in materia di circolazione stradale. Tutti i veicoli a motore ivi ammessi devono marciare a velocità ridotta.
5. Limitazioni potranno essere decise in caso di avverse condizioni meteorologiche o per motivi contingenti od eccezionali.
6. E' vietato l'ingresso agli animali con esclusione dei cani guida per non vedenti.
7. E' vietato l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione.

Art. 37 – Regole comportamentali

1. All'interno dei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso, comunque incompatibile con il luogo o che possa arrecare disturbo ai visitatori.

In particolare e a titolo esemplificativo è vietato:

- consumare cibi o bevande;
 - gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, ecc.;
 - calpestare o danneggiare il verde, le tombe, i monumenti o gli spazi comuni;
 - sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi;
 - l'accattonaggio;
 - infastidire il pubblico;
 - fotografare o filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza preventiva autorizzazione.
2. Eventuali manifestazioni, dimostrazioni, cerimonie o riunioni devono essere preventivamente autorizzate.
3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica e il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Art. 38 – Obblighi per il personale dei cimiteri, dell'obitorio, del crematorio e degli uffici del Settore Servizi Funebri.

1. Il personale addetto ai Cimiteri ed ai Servizi Funebri è tenuto all'osservanza del presente regolamento ed a far rispettare le disposizioni in esso contenute, segnalando le violazioni accertate per l'irrogazione delle relative sanzioni.

2. E' tenuto altresì:

- a mantenere un comportamento educato, rispettoso e dignitoso nei confronti del pubblico;
- ad indossare ed aver cura della propria divisa, ove ne sia prescritto l'uso, e comunque della propria persona o a mantenere un abbigliamento adeguato rispetto ai luoghi ed al sentimento dei visitatori;
- a fornire la corretta informazione al pubblico o ad indirizzare lo stesso nei competenti uffici per l'ottenimento dell'informazione richiesta;
- a non eseguire attività per conto di privati, all'interno del cimitero, del crematorio, dell'obitorio o degli uffici comunali, sia durante l'orario di lavoro che al di fuori di esso;
- a non ricevere compensi, in denaro o sotto qualsiasi altra forma, anche a titolo di liberalità, da parte di pubblico, imprese, colleghi;
- a mantenere il rispetto del segreto d'ufficio e la riservatezza assoluta, anche nei confronti di colleghi, limitatamente ad ogni genere di informazione acquisita in ragione del proprio lavoro o durante esso;

- a non esercitare qualsivoglia forma di commercio, attività a scopo di lucro inerente alla propria attività, sia nei cimiteri, nel crematorio, nell'obitorio che negli uffici comunali o al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- ad utilizzare per esclusivi motivi di servizio e con la massima cura tutte le dotazioni strumentali ed i beni dell'Amministrazione;
- a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate a qualsiasi titolo.

3. Salvo che i fatti non costituiscano violazione più grave, sono fonte di precisa responsabilità disciplinare le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 39 – Lavori nei cimiteri

1. All'interno dei cimiteri è in genere vietata la lavorazione dei materiali che devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata.

Per particolari e giustificati motivi gli uffici comunali competenti possono autorizzarne l'esecuzione in loco individuando l'area di esecuzione. In tali casi coloro che eseguono i lavori dovranno adottare tutte le cautele di legge e necessarie per garantire l'assoluta incolumità di cose e persone.

2. Possono accedere in cimitero, per il solo trasporto di segni funebri o materiali e per il solo tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico merci, previa apposita autorizzazione, gli automezzi delle ditte ammesse a lavorarvi. Con apposita determinazione del Direttore del Settore vengono fissati le ore e/o i giorni in cui è consentito l'accesso.

Le imprese che accedono in cimitero devono consegnare, di volta in volta, all'ingresso del cimitero un elenco dettagliato e firmato dal responsabile dell'impresa contenente l'esatta indicazione ed ubicazione delle singole sepolture su cui si recano ad eseguire i lavori, il nominativo del concessionario o di colui che li ha incaricati e la tipologia dei lavori che dovranno essere eseguiti.

E' fatto divieto assoluto di sostare, transitare in zone diverse da quelle dove sono insite le sepolture di cui al suddetto elenco o di eseguire lavori su sepolture diverse.

3. E' comunque vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi, ad eccezione dell'innaffiamento e del cambio dei fiori.

4. E' altresì vietato l'inizio dei lavori per la posa in opera dei monumenti alla vigilia dei giorni festivi, l'inizio o l'esecuzione di lavori nel periodo della Commemorazione dei Defunti, nel rispetto delle disposizioni che verranno di volta in volta impartite dall'Amministrazione.

5. La terra, i materiali di risulta e tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori, o proveniente da essi, dovrà essere conservato e custodito esclusivamente all'interno delle aree di cantiere, e soltanto in caso di impossibilità oggettiva dovrà essere depositato nei luoghi e nei modi preventivamente indicati e autorizzati dal direttore del cimitero.

6. E' fatto assoluto divieto di occupare, senza preventiva autorizzazione e senza il pagamento dei relativi tributi, spazi pubblici.

7. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tombe (o delle aree indicate ai sensi dei commi precedenti) deve essere limitata entro lo spazio assegnato dal Servizio, essere adeguatamente segnalata e recintata ed avere caratteristiche tali da impedire l'accesso alle persone non autorizzate e garantire l'incolumità dei visitatori e dei lavoratori.

8. E' vietato occupare ulteriori spazi attigui senza autorizzazione. Tutto quanto irregolarmente posizionato sarà rimosso d'ufficio senza preventivo avviso. Eventuali costi di rimozione saranno posti in carico all'impresa che esegue i lavori ed al concessionario in solido.

9. E' fatto altresì obbligo alle ditte provvedere al ripristino e pulizia degli spazi occupati.

10. Prima dell'inizio dei lavori per la costruzione di tombe o per la posa in opera dei monumenti le imprese incaricate dell'esecuzione degli stessi devono consegnare agli uffici del cimitero interessato il Piano Operativo della Sicurezza. Tutti i lavori devono essere eseguiti con rigorosa e scrupolosa osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori.

11. I rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere tempestivamente asportati dal cimitero e smaltiti, a cura e spese del produttore, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 40 - Ditte ammesse a lavorare nei cimiteri

1. Le ditte che intendono eseguire lavori all'interno dei Cimiteri, per conto dei cittadini, o dei concessionari sono tenute al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. I lavori potranno essere svolti solo durante gli orari di apertura al pubblico nei giorni feriali. Il personale comunale preposto alla custodia del cimitero potrà limitare ulteriormente l'accesso ai cimiteri nei giorni di particolare afflusso di utenti, in presenza di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria e durante l'inumazione ed esumazione, limitatamente alle aree limitrofe allo svolgimento delle attività.

2. Per svolgere l'attività le aziende dovranno acquisire preliminarmente, al fine della sicurezza sul lavoro dei propri addetti, le informazioni sui rischi specifici insiti nella struttura in cui operano.

3. A tale scopo ogni impresa dovrà dichiarare quali tipologie di attività/servizi svolgerà nell'ambito dei cimiteri. Sulla base di tale dichiarazione la direzione di settore informerà i datori di lavoro delle imprese sui rischi specifici insiti nella struttura.

4. Ciascuna impresa, all'atto della richiesta d'informazione sui "rischi", dovrà autocertificare adeguata attestazione relativamente al personale impiegato e al pagamento dei premi assicurativi INAIL. Entro il 28 febbraio di ogni anno l'autocertificazione dovrà essere rinnovata.

5. Le imprese incaricate da privati o da concessionari di eseguire i lavori all'interno dei cimiteri dovranno preventivamente informare l'Amministrazione Comunale allegando una descrizione delle opere da eseguire corredata dalla data dell'intervento e manlevando espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi tipo di responsabilità relativamente all'operatività in sicurezza degli addetti e alla regolarità della loro posizione assicurativa/contributiva.

Il personale delle imprese autorizzate a lavorare nei cimiteri dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Settore Servizi Funebri.

6. In caso di inadempienze relative alla sicurezza sul lavoro o in caso di attività che rechino danno, disturbo alla struttura cimiteriale il personale preposto potrà intimare la sospensione immediata dell'attività.

7. Il concessionario o persona dallo stesso delegata, sotto la propria responsabilità, previa specifica autorizzazione, possono effettuare sulle proprie sepolture piccoli lavori che non richiedano l'utilizzazione di strumenti complessi o perizie particolari o non siano possibile causa di rischio per loro stessi o per i visitatori.

8. Ai fini di cui al comma 5 del presente articolo si intendono le imprese che svolgono all'interno dei cimiteri lavori prettamente di carattere edilizio o di consistenti ristrutturazioni.

Art. 41 – Attività commerciali o pubblicitarie

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione ed esposizione o affissione di materiale divulgativo o pubblicitario.

2. Sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sulle sepolture e sui segni funebri.

TITOLO VII - NORME FINALI

Art. 42 – Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale ed abroga tutte le disposizioni del precedente Regolamento.

2. Le disposizioni si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia vengono riconosciuti diritti pregressi, debitamente comprovati, sorti nel rispetto di atti o del Regolamento precedente.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio a norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, alla L. n.

130/2001, alla L.R. n. 22/2003, al R.R. n. 6/2004 e successive modificazioni, al D.P.R. n. 2541/2003 e a tutte le normative e circolari vigenti in materia.

Art. 43 – Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di Legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento comunale e degli obblighi ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

2. Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981 n. 689.

3. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione nell'ordinanza ingiunzione, il Dirigente dovrà attenersi ai seguenti criteri:


- valutazione della gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza dell'attività funebre ed al rispetto del sentimento dei defunti;
- comportamento recidivo del soggetto.

4. In caso di accertata violazione del disposto di cui all'art. 8 comma 1 del presente regolamento si applica, altresì, la sanzione amministrativa della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da mesi uno a mesi tre. L'entità della sospensione si rapporta alla gravità della condotta illecita ovvero alla reiterazione della stessa. In caso le violazioni accertate risultino superiori al numero di tre, nell'arco del triennio, si applica, inoltre, la sanzione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.


Art.44 – Variazioni anagrafiche

Il concessionario, o l'avente titolo, di una sepoltura e/o i suoi eredi sono obbligati a comunicare in modo tempestivo per iscritto o recandosi presso gli uffici del cimitero di sepoltura del defunto qualsiasi variazione anagrafica intervenga dopo la stipula del contratto di concessione o dopo la sepoltura.

“ A Milano il record di cremazioni
Sette su 10 rifiutano la sepoltura ”



“ Due milanesi su 3 scelgono la cremazione:
in città calano le sepolture e le tumulazioni ”





“ Cremazioni in aumento in Italia: ogni anno la scelgono in 85 mila ”





PLANIVOLUMETRICO






CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INSEDIAMENTO CREMATORIO AL CIMITERO PARCO DI TORINO. Guido Canella, Torino, 1997





CREMATORIO DI AMBURGO, Fritz Schumacher, Amburgo, 1930-32



WOOLAND CREMATORIUM, Erik Gunnar Asplund, Stoccolma, 1935




TEMPIO CREMATORIO, Zermani associati, Valera (Parma), 2006





PROSPETTO E-



PIANTA PIANO TERRA




SEZIONE A-A'






PROSPETTO D-D'



PIANTA PIANO PRIMO




SEZIONE B-B'







PROSPETTO F-F^{INQU}



PIANTA PIANO INTERRATO



SEZIONE C-C'



ASSONOMETRIA



POLITECNICO DI MILANO SCUOLA DI ARCHITETTURA CIVILE
LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA

Docenti: Enrico Bordogna, Gentucca Canella, Elvio Manganaro

Architetti: Cecilia Bischeri, Laura Locatelli, Tommaso Brighenti


IL NUOVO CREMATORIO DI MILANO

AREA EXPO 2015





SCALA 1:200

5



SEZIONE TECNOLOGICA - SCALA 1:200



ANALISI DEI CARICHI

SOLAIO DI COPERTURA 1		SOLAIO DI COPERTURA 2		SOLAIO INTERMEDIO 1	
CARICHI PERMANENTI		CARICHI PERMANENTI		CARICHI PERMANENTI	
solaio in c.a. con travetti	3.11 kN/mq	solaio in c.a. con travetti	3.11 kN/mq	solaio in c.a. con travetti	3.11 kN/mq
intonaco	0.4 kN/mq	intonaco	0.4 kN/mq	pavimento e controsoffitto	0.4 kN/mq
copertura in lamiera grecata	0.1 kN/mq	copertura in lamiera grecata	0.1 kN/mq	intonaco	0.5 kN/mq
infissi	0.5 kN/mq	infissi	0.5 kN/mq	impianti	0.5 kN/mq
CARICHI ACCIDENTALI		CARICHI ACCIDENTALI		CARICHI ACCIDENTALI	
carichi accidentali	3.5 kN/mq	carichi accidentali	3.5 kN/mq	carichi accidentali	10 kN/mq
neve	0.52 kN/mq	neve	0.52 kN/mq	neve	0.4 kN/mq
tot. CARICHI PERMANENTI	3.61 kN/mq	tot. CARICHI PERMANENTI	4.11 kN/mq	tot. CARICHI PERMANENTI	4.41 kN/mq
tot. CARICHI ACCIDENTALI	4.02 kN/mq	tot. CARICHI ACCIDENTALI	4.02 kN/mq	tot. CARICHI ACCIDENTALI	10 kN/mq
TOT	7.63 kN/mq	TOT	8.13 kN/mq	TOT	14.41 kN/mq

SOLAIO DI COPERTURA 3		SOLAIO INTERMEDIO 2	
CARICHI PERMANENTI		CARICHI PERMANENTI	
struttura acciaio	0.3 kN/mq	solaio in c.a. con travetti	3.11 kN/mq
pannelli prefabbricati	1.3 kN/mq	intonaco	0.4 kN/mq
CARICHI ACCIDENTALI		CARICHI ACCIDENTALI	
neve	0.52 kN/mq	carichi accidentali	10 kN/mq
tot. CARICHI PERMANENTI	1.6 kN/mq	tot. CARICHI PERMANENTI	3.51 kN/mq
tot. CARICHI ACCIDENTALI	0.52 kN/mq	tot. CARICHI ACCIDENTALI	10 kN/mq
TOT	2.12 kN/mq	TOT	13.51 kN/mq

Area di influenza e carichi	
e1 Area di influenza:	26.125 mq
Qtot =	14.4 kN/mq
Ntot =	377.0 kN
A =	34271.3 mmq
l =	18.5 cm
e2 Area di influenza:	39.05 mq
Qtot =	22.0 kN/mq
Ntot =	860.7 kN
A =	78242.0 mmq
l =	28.0 cm
e3 Area di influenza:	34.02 mq
Qtot =	22.5 kN/mq
Ntot =	766.8 kN
A =	69710.1 mmq
l =	26.4 cm
e4 Area di influenza:	28.6 mq
Qtot =	22.0 kN/mq
Ntot =	629.2 kN
A =	57200.0 mmq
l =	23.9 cm
e5 Area di influenza:	34.02 mq
Qtot =	22.5 kN/mq
Ntot =	765.5 kN
A =	69586.4 mmq
l =	26.4 cm
h5 Area di influenza:	5.59 mq
Qtot =	0.9 kN/mq
Ntot =	5.1 kN
A =	467.5 mmq
l =	2.2 cm
r8 Area di influenza:	6.3075 mq
Qtot =	59.7 kN/mq
Ntot =	376.6 kN
A =	34238.3 mmq
l =	18.5 cm

